

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00190 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 1990, n. 2.

Regolamento di attuazione della legge regionale: «Norme di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» Pag. 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1992, n. 13.

Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1992, n. 10.

Modifica dell'art. 4 lettera g) quinto comma, primo capoverso della legge regionale n. 36/1980 «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere» e successive modificazioni ed integrazioni (leggi regionali n. 65/88 e n. 65/90) Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 7 marzo 1992, n. 1.

Usi civici. Regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n. 278. Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 1992, n. 2.

Legge regionale n. 37/89 - Disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 7.

Inquadramento personale regionale Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 3.

Revisione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 4.

Modificazione della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8 - Indennità dei consiglieri Pag. 27

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1992, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 7, 17 maggio 1984, n. 23 e 10 marzo 1989, n. 10, recanti norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1992, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1992. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 3.

Proroga dei termini di cui all'art. 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente: «Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 4.

Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata Pag. 29

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 5.

Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Pag. 30

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 settembre 1990, n. 2.

Regolamento di attuazione della legge regionale: «Norme di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

Moduli

Con il presente regolamento, la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 18 «Norme di attuazione della legge 1º marzo 1986, n. 64. Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», adotta i seguenti allegati schemi di moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di legge:

1) schema di modulo per la richiesta di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi in conto capitale: allegato *A*;

2) schema di modulo per la richiesta di locazione finanziaria agevolata di macchinari: allegato *B*.

Art. 2.

Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale

Ai fini della concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18/90, l'impresa richiedente deve presentare, in duplice copia, all'Istituto di credito o alla società di locazione finanziaria prescelta la seguente documentazione:

A) Acquisto del suolo o dei locali:

1) copia dell'atto notarile di compravendita comprensivo di certificato catastale ovvero copia del compromesso di vendita (l'atto di acquisto dovrà comunque essere presentato prima della erogazione delle agevolazioni);

2) descrizione dell'immobile corredata dei relativi grafici.

B) Opere murarie:

1) titolo di proprietà del suolo o dei locali sui quali si intendono realizzare le opere. Se l'impresa non è proprietaria del suolo o dei locali, copia conforme del contratto con il quale il proprietario ne concede all'impresa la disponibilità per il tempo necessario a soddisfare gli obblighi di legge.

Nel caso che l'iniziativa preveda anche l'acquisto del suolo o dei locali possono essere presentati in alternativa i documenti di cui alla precedente lettera *A*);

2) concessione edilizia o idonea dichiarazione dell'autorità comunale che ne attesti la possibilità di rilascio, ovvero, nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente tale documentazione, dichiarazione autentica di un professionista abilitato attestante la conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente, corredate dei relativi grafici di progetto (la concessione edilizia dovrà comunque essere presentata prima della erogazione delle agevolazioni).

Per le opere interne di cui alla legge n. 47/85, copia autentica della relazione presentata al sindaco, prevista nella stessa legge;

3) computo metrico estimativo dei lavori di programma;

4) certificato della camera di commercio o del comune attestante la data di inizio lavori ovvero dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante la data in cui i lavori hanno avuto o avranno inizio.

C) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature:

1) elenco analitico dei macchinari, impianti, attrezzature con l'indicazione delle caratteristiche principali, del costo, nonché delle eventuali spese di trasporto, montaggio, assemblaggio.

D) Impianti antinquinamento dettagliata descrizione delle opere nonché delle spese necessarie per la loro realizzazione.

E) Eccezzuato il caso in cui l'iniziativa preveda la costruzione di un nuovo laboratorio, certificato comunale concernente la destinazione d'uso dei locali della sede nella quale viene svolta l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di un professionista abilitato.

F) Certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di presentazione della domanda o dichiarazione sostitutiva del richiedente (il certificato dovrà comunque essere presentato prima della erogazione delle agevolazioni).

L'Istituto ammette all'istruttoria la domanda non appena acquisita la prescritta documentazione.

Art. 3.

Erogazioni in acconto del contributo in conto capitale

Ai fini delle erogazioni in acconto dei contributi in conto capitale, il richiedente deve presentare all'Istituto di credito istruttore in duplice copia la seguente documentazione integrativa:

1) impegno a non alienare o a non distogliere dall'uso i beni oggetto del contributo per il periodo richiesto dalla legge;

2) impegno ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

3) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore di oltre tre mesi alla data di richiesta delle erogazioni (per ciascuna richiesta di erogazione).

Nel caso in cui venga richiesta la erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 546, l'impresa deve inoltre presentare all'Istituto di credito istruttore, in duplice copia, la seguente documentazione:

1) perizia giurata di un professionista abilitato dalla quale risulti che i lavori relativi all'iniziativa sono stati avviati e che essi hanno raggiunto un avanzamento non inferiore al 20% dell'investimento ammesso. A scopo puramente indicativo si riporta nell'allegato *C* uno schema che può essere seguito nella compilazione di tale perizia giurata;

2) atto d'obbligo del richiedente di restituire l'importo anticipato oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di dieci punti, qualora opere ed impianti ammessi a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.

A scopo puramente indicativo si riporta nell'allegato *D* uno schema che può essere seguito nella compilazione di tale atto d'obbligo.

Art. 4.

*Erogazione della quota di contributo di fine programma
Provvedimenti definitivi di ammissione alle agevolazioni*

Al fine della erogazione della ulteriore quota di contributo in conto capitale prevista alla fine del programma e dell'emanazione dei provvedimenti definitivi di ammissione alle agevolazioni di legge il richiedente deve presentare all'Istituto di credito istruttore, in duplice copia, la seguente documentazione:

Documentazione finale di spesa:

possono essere prodotte copie delle singole fatture o altri documenti fiscalmente regolari, corredata da una dichiarazione della ditta fornitrice che, sotto la propria responsabilità, attesta che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

I documenti debbono essere ordinati, separatamente per opere murarie e per macchinari, per data di rilascio. Ciascun gruppo deve poi essere accompagnato da una distinta riepilogativa contenente gli ammontari singoli dei documenti al netto di IVA ed il totale degli stessi, con numerazione progressiva dell'ordine dei medesimi.

Documentazione integrativa:

1) certificato di agibilità o attestazione da parte del comune di conformità alla concessione edilizia. Tale certificazione può essere sostituita, nel caso di impossibilità per il richiedente di acquisire tempestivamente i predetti documenti ed ai soli fini della erogazione della quota di contributo di fine programma, da una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la ultimazione dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;

2) certificato, rilasciato dalla competente autorità sanitaria, attestante che nella realizzazione dell'impianto sono state rispettate le vigenti norme antinquinamento, ovvero, nel caso di impossibilità per il richiedente di acquisire tempestivamente il predetto documento, dichiarazione di un professionista abilitato attestante l'assenza di cause di inquinamento imputabili all'impianto realizzato;

3) certificato aggiornato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

4) prescritte dichiarazioni di impegno, qualora non già presentate.

Art. 5.

Documentazione necessaria per l'erogazione dei contributi in conto canone di locazione finanziaria di macchinari, impianti, attrezzature.

Ai fini della erogazione dei contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria di macchinari, impianti, attrezzature, le società convenzionate dovranno inviare all'assessorato della regione Lazio competente in materia di artigianato la seguente documentazione:

1) contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

2) dichiarazione dell'installazione e funzionamento dei macchinari;

3) copia delle fatture quietanzate o di altra documentazione fiscalmente regolare, ovvero specifica dichiarazione di avvenuto pagamento delle fatture da parte della società locatrice;

4) impegno del locatario ad utilizzare il macchinario nell'impianto in cui è stato inserito per la durata di cinque anni;

5) impegno del locatario ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 21 settembre 1990

GIGLI

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1990, con deliberazione n. 1206 vista dalla Commissione di controllo in data 18 maggio 1990, verbale n. 941/106.

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

LEGGE 1º marzo 1986, n. 64.

Agevolazioni per le imprese artigiane.

MODULO PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Il modulo deve essere compilato in tre esemplari: due sono presentati all'istituto di credito, che istruisce la domanda, uno alla Regione Lazio.

Sono ammesse fotocopie.

(1) Spett.le.....

Regione Lazio - Assessorato industria, commercio,
artigianato - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -
00145 ROMA

L'impresa.....

Chiede

che le spese relative a:

..... nuovo impianto ammodernamento

..... ampliamento ristrutturazione

del laboratorio sito nel comune di.....

per la produzione di.....

vengono ammesse a beneficiare del:

..... contributo in conto capitale

..... finanziamento a tasso agevolato.

1 - Notizie sull'impresa richiedente.

1.1 - Sede (2); Comune..... Prov.

via..... c.a.p.

tel.

1.2 - Forma giuridica: Impresa individuale

..... Società di fatto

..... Società in nome collettivo

..... Impresa in forma di società cooperativa

1.3 - Rappresentanti:

a) per le imprese e le società con legale rappresentante:

Titolare o legale rappresentante:

Cognome..... Nome

nato a il

b) per le Società senza legale rappresentante:

Soci n.....

Cognome..... Nome

nato a il

Cognome..... Nome

nato a il

Cognome..... Nome

nato a il

Cognome..... Nome

nato a il

N. Per eventuali ulteriori soci utilizzare lo spazio NOTE specificando cognome, nome, luogo e data di nascita.

(1) Indirizzare la domanda ad uno degli istituti di credito convenzionati con la regione Lazio.

(2) Indicare la sede attuale.

1.4 - Attività.....

Codice ISTAT (1981).....

1.5 - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane della provincia
di..... al n.
dal2 - Agevolazioni (contributi e finanziamenti su leggi nazionali,
regionali o comunitarie):

L'impresa sotto la propria responsabilità dichiara di:

a) non avere
avere
ottenuto o richiesto per il programma di
investimenti oggetto della presente domanda, agevolazioni finanziarie in
base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie (1);b) non avere
avere
ottenuto in precedenza agevolazioni finan-
ziarie per il medesimo laboratorio (1).

3 - Notizie tecnico-economiche sull'iniziativa.

3.1 — L'iniziativa consiste: (2)

..... nel nuovo impianto di un laboratorio per la produzione di:

..... nel (3) di un laboratorio esistente
che precedentemente produceva:

e che dopo i nuovi investimenti produrrà:

3.2 - Ubicazione esatta ed indirizzo del laboratorio per il quale si
richiedono le agevolazioni:incluso (4) nell'agglomerato industriale di
..... nel perimetro dell'area o del nucleo industriale
di
..... nell'area industriale comunale
..... nell'area artigiana comunale3.3 - Presupposti tecnico-economici dell'iniziativa e prospettive di
mercato:

3.4 - Produzioni precedenti e previste:

3.5 - Personale occupato nel laboratorio:

Qualifica Precedente (4) Finale

A - Titolari, soci
familiari che NON
hanno la qualifica
di dipendenti.B - Personale dipendente:
- impiegati
- operai
- apprendisti

Totale B

Totale A + B

4 - Conto economico annuo:

Precedente (1) Finale

1) Ricavi netti per vendite L..... L.....

2) Costi

di cui:

- ammortamenti
tecnici L.....
- oneri finanziari L.....
- oneri tributari L.....

3) Utile netto (1-2) L..... L.....

5 - Previsione della spesa (importi in migliaia di lire).

5.1 - Suolo aziendale: m..... L.....

5.2 - Spese di progettazione e generali:
(spese di progettazione, direzione lavori,
collaudi di legge, oneri concessioni etc.) L.....

5.3 - Spese per brevetti e licenze L.....

5.4 - Opere murarie ed assi-
milate
- sistemazione del terreno L.....

- (1) In caso affermativo specificare in allegato le agevolazioni richieste o ottenute.
- (2) Cancellare la parte che non interessa.
- (3) Specificare se trattasi di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione.
- (4) Allegare il relativo certificato del Consorzio di industrializzazione o del comune.

(1) Per investimenti diversi dal nuovo impianto.

	Precedente (1)	Finale
- capannone, laboratorio comprensivo del costo degli impianti	L.....	L.....
- fabbricati per uffici e servizi	L.....	L.....
- altri corpi di fabbrica	L.....	L.....
- recinzione, zone a verde, viabilità interna	L.....	L.....
- attrezzature cabina elettrica	L.....	L.....
- altre	L.....	L.....
Totale 5.4		L.....
5.5 - Impianto antinquinamento:		L.....
5.6 - Macchinari, impianti ed attrezzature:		L.....
5.7 - Investimenti non ammissibili:		
a) macchinari impianti ed attrezzature non agevolabili e/o usate	L.....	
b) spese sostenute anteriormente ai due anni dalla data di presentazione della domanda, e comunque in data anteriore alla data di iscrizione all'albo delle imprese artigiane	L.....	
Totale 5.7		L.....
5.8 - Investimenti preesistenti, ivi compresi quelli realizzati in base a locazione finanziaria:		
- suolo aziendale	L.....	
- opere murarie ed assimilabili	L.....	
- macchinari ed attrezzature	L.....	
Totale 5.8		L.....

6 - Tempi di realizzazione del programma:

- data di ultimazione degli eventuali precedenti investimenti:
- data di acquisto del terreno:
- data di inizio delle nuove opere murarie o assimilate (1):
- data della prima fattura di acquisto del nuovo macchinario:
- data prevista per l'ultimazione del programma:
- stato attuale della realizzazione degli investimenti del programma constatata alla data del (in percentuale):
- opere murarie ed assimilate: %;
- macchinari, impianti, attrezzature: %;
- altri: %.

7 - Piano finanziario:**1) Fabbisogno:**

immobilizzi agevolabili	L.....	
scorte agevolabili	L.....	L.....
immobilizzi non agevolabili	L.....	
scorte non agevolabili	L.....	L.....
circolante		L.....

(1) Per investimenti diversi dal nuovo impianto.

	Precedente (1)	Finale
		L.....
		L.....
		L.....
Totale		L.....
2) Fonti di copertura:		
finanziamento agevolato		
- per immobilizzi	L.....	L.....
- per scorte	L.....	L.....
contributo in conto capitale		L.....
finanziamenti non agevolati		L.....
altre disponibilità (specificare)		L.....
Totale		L.....

La sottoscritta impresa dichiara sotto la sua responsabilità:

che intende usufruire dell'anticipazione del 50% del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 64/86:SINO;

che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente questionario e nei relativi allegati corrispondono al vero, impegnandosi altresì ad esibire l'ulteriore documentazione che l'Istituto Istruttore dovesse richiedere;

di accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti nonché quelle statutarie e regolamentari dell'Istituto Istruttore;

di autorizzare l'Istituto Istruttore e la Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione delle notizie esposte nel presente modulo.

(firma leggibile del richiedente)

(1) Per investimenti diversi dal nuovo impianto.

ALLEGATO B

REGIONE LAZIO

LEGGE 1° marzo 1986, n. 64.

Agevolazioni per le imprese artigiane

MODULO PER LA RICHIESTA DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA DI MACCHINARI

Il modulo deve essere compilato in tre esemplari: due sono presentati all'Istituto di credito, che istruisce la domanda, uno alla Regione Lazio.

Sono ammesse fotocopie.

(1) Spett.le.....

Regione Lazio - Assessorato industria, commercio, artigianato - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA

(1) Indirizzare la domanda ad una delle società di locazione finanziaria convenzionate con la Regione Lazio.

L'impresa.....

Chiede

che l'operazione di locazione finanziaria riguardante il macchinario da utilizzare nel laboratorio proprio di proprietà di.....
 sito nel comune di....., via.....
 per la produzione di.....
 venga ammesso a beneficiare del contributo in conto canoni.

1 - Notizie sull'impresa richiedente:

1.1 - Sede: Comune..... Prov.
 via..... c.a.p.
 tel.

1.2 - Forma giuridica: Impresa individuale
 Società di fatto
 Società in nome collettivo
 Impresa in forma di società cooperativa

1.3 - Rappresentanti:

a) per le imprese e le società con legale rappresentante:

Titolare o legale rappresentante:

Cognome..... Nome.....
 nato a..... il.....

b) per le Società senza legale rappresentante:

Soci n.....
 Cognome..... Nome.....
 nato a..... il.....
 Cognome..... Nome.....
 nato a..... il.....
 Cognome..... Nome.....
 nato a..... il.....
 Cognome..... Nome.....
 nato a..... il.....

N. Per eventuali ulteriori soci indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

1.4 - Attività.....

Codice ISTAT (1981).....

1.5 - Iscrizione all'albo delle imprese artigiane della provincia di..... al n.
 dal.....

2 - Agevolazioni (contributi e finanziamenti su leggi nazionali, regionali o comunitarie):

L'impresa sotto la propria responsabilità dichiara di:

a) non avere..... ottenuto o richiesto per il programma di avere.....

investimenti oggetto della presente domanda, agevolazioni finanziarie in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie (1);

b) non avere..... ottenuto in precedenza agevolazioni finanziarie per il medesimo laboratorio (1).

3 - Notizie riguardanti il macchinario per il quale si richiede la locazione finanziaria agevolata.

3.1 - Descrizione (2):.....

3.2 - Fornitore (precisare anche se trattasi di macchinario prodotto nel centro-nord, nel Mezzogiorno — area di intervento straordinario — o all'estero):.....

3.3 - Costo (al netto di IVA), eventuali oneri per consegna in laboratorio, previsto periodo di consegna:.....

3.4 - Ragioni tecniche, economiche e produttive che giustificano l'aggiunta e/o la sostituzione (3) del macchinario in locazione (precisare altresì come avviene l'inserimento del macchinario nel ciclo produttivo):

(1) In caso affermativo specificare in allegato le agevolazioni richieste o ottenute.

(2) La più completa possibile con particolare riferimento alle caratteristiche o prestazioni.

(3) In caso di sostituzione, se il macchinario sostituito non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche allegare una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti, se il macchinario sostituito ha beneficiato di tali agevolazioni fornire gli elementi necessari per la individuazione di detto macchinario in riferimento alle agevolazioni godute.

(1) In caso affermativo specificare in allegato le agevolazioni richieste o ottenute.

4 - Notizie di carattere economico-aziendale:

5 - Conto economico annuo previsionale:

1) Ricavi netti per vendite

L.

2) Costi

di cui:

- ammortamenti tecnici

L.

- oneri finanziari

L.

- oneri tributari

L.

3) Utile netto (1-2)

L.

6 - Dati sulla consistenza degli immobilizzi:

- Investimenti esistenti al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario (alla data della richiesta del contributo in conto canoni).

L.

- Investimenti con precedenti operazioni di locazione finanziaria (costo di acquisto ridotto proporzionalmente per gli anni già decorsi del contratto).

L.

- Costo del macchinario oggetto della presente richiesta di locazione finanziaria.

L.

Totale L.

La sottoscritta impresa dichiara sotto la sua responsabilità:

— che tutte le notizie fornite e i dati indicati nel presente questionario e nei relativi allegati corrispondono al vero, impegnandosi altresì ad esibire l'ulteriore documentazione che l'istituto istruttore dovesse richiedere;

— di accettare, senza eccezione alcuna, l'applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti nonché quelle statutarie e regolamentari dell'istituto istruttore;

— di autorizzare la società istruttrice e la Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione del contributo in conto canoni, il quale potrà essere revocato dalla Regione qualora venissero meno i requisiti in base ai quali il contributo stesso è stato concesso;

— di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modificazione delle notizie esposte nel presente modulo.

(firma leggibile del richiedente)

..... li

N.B. - Gli allegati richiesti debbono essere trasmessi solo alla società istruttrice.

ALLEGATO C

Schema di perizia giurata

Il sottoscritto..... iscritto all'albo de della provincia di al n. dal è stato incaricato dall'impresa con sede in di accertare lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutt'oggi per la realizzazione/ampliamento/ammodernamento/ristrutturazione del laboratorio sito in per la produzione di di cui al provvedimento di concessione-assunto con deliberazione della Giunta regionale n. del

In adempimento all'incarico conferitogli il sottoscritto, il giorno si è recato in località dove sorge il laboratorio artigiano oggetto delle agevolazioni di cui al citato provvedimento di concessione ed ha accertato quanto segue:

— i lavori per la realizzazione dell'iniziativa sono stati avviati e risultano finora eseguiti in conformità al progetto di cui alla concessione edilizia n. del rilasciata dal comune di

— l'avanzamento degli investimenti relativi alla progettazione, opere murarie ed assimilate ammessi dalla Giunta regionale per L. è pari a L.

gli investimenti realizzati consistono in

— l'avanzamento degli investimenti relativi agli impianti, attrezzature e macchinari ammessi dalla Giunta regionale per L. e presenti nel laboratorio è pari a L.

Pertanto l'ammontare totale degli investimenti è di L. e rappresenta un avanzamento lavori accertato pari al% degli investimenti fissi ammessi dalla Giunta regionale.

In fede

(formula del giuramento)

Firma

N.B. - La perizia deve essere rilasciata da un tecnico iscritto nell'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, edile o agrario) e nell'ambito della sua qualificazione.

ALLEGATO D

Schema di atto d'obbligo

Alla Regione Lazio - Assessorato industria, commercio, artigianato - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..... nella sua qualità di dell'impresa artigiana con il presente atto sottoscrive l'obbligo di restituire la somma di L. ottenuta come anticipazione del contributo in conto capitale concesso con la deliberazione della Giunta regionale n. del, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, maggiorato di dieci punti, qualora le opere ed impianti ammessi a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.

Firma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 1990, n. 1143.

Approvazione del progetto del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1990.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 11 dello statuto regionale nel quale è stabilito che il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale e propria contabilità;

Vista la legge dello Stato n. 853 del 6 dicembre 1973 nella quale, al fine di assicurare tale autonomia, è stabilito che le Regioni debbono istituire nei propri statuti di previsione della spesa, nel titolo I «Spese correnti», sezione I «Amministrazione regionale», categoria «Servizi degli organi statutari», apposita rubrica da intestare alla Presidenza del Consiglio regionale;

Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 853 ripartisce detta rubrica in sei capitoli e specifica la natura delle spese che debbono gravare sui fondi in essi stanziati;

Viste, altresì, le leggi regionali n. 16 del 20 maggio 1977 e successive modificazioni, n. 17 del 28 febbraio 1980 e successive modificazioni, n. 78 del 20 giugno 1980, n. 63 del 27 giugno 1980 e n. 40 dell'11 luglio 1987 che comportano la istituzione di altrettanti capitoli di spesa;

Visto il regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con propria deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 7, comma secondo, lettera a) e 50, comma primo, del regolamento del Consiglio regionale approvato con propria deliberazione n. 198 del 16 maggio 1973 e successive modificazioni;

Visti l'art. 17 del regolamento regionale n. 2 del 19 maggio 1983, l'art. 15 del regolamento regionale n. 3 del 19 maggio 1983 e la legge regionale n. 4 del 7 gennaio 1987;

Visti gli uniti bilanci di previsione delle gestioni speciali del Fondo di previdenza e del Fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali relativi all'anno 1990 completi di tutti gli atti previsti dai relativi regolamenti per l'amministrazione dei fondi stessi;

Vista la deliberazione n. 313 dell'8 novembre 1989 dell'ufficio di presidenza del Consiglio concernente l'approvazione del progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1990;

Delibera:

di approvare il progetto del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 1990 annesso alla presente deliberazione e facente parte integrante di essa per l'importo complessivo delle spese effettive di L. 44.100.000.000, completo dei bilanci di previdenza e di liquidazione dei consiglieri regionali, meglio specificati in narrativa.

Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza.

Il Presidente
LAZZARO

I consiglieri segretari
BENIDETTO - MOLINARI - MASSOLO

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

Parte I: Entrate

Entrate effettive:

Cap. 1 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per le spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale. L. 9.000.000.000

Cap. 2 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per le spese di rappresentanza del Presidente e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. » 1.000.000.000

Cap. 3 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per le spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato; spese per attrezzature ed arredamenti. » 17.500.000.000

Cap. 4 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per le spese per il personale addetto al Consiglio regionale. » 11.000.000.000

Cap. 5 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari. » 1.050.000.000

Cap. 6 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, e spese per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del comitato per il servizio radiotelevisivo e della consulta femminile. » 3.350.000.000

Cap. 7 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. Legge regionale 17 giugno 1980, n. 63. p.m.

Cap. 8 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per il referendum abrogativo di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi della Regione Lazio. Legge regionale 20 giugno 1980, n. 78. p.m.

Cap. 9 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per spese per le indennità spettanti al difensore civico e per il funzionamento dell'ufficio. Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17; legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. » 100.000.000

Cap. 10 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per la spesa destinata alla «Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio», Legge regionale 20 maggio 1977, n. 16 e successive modificazioni. » 600.000.000

Cap. 11 - Entrata derivante dalla somministrazione dell'ente Regione per la spesa destinata al funzionamento dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A. C. Jemolo», Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40. » 500.000.000

Cap. 21 - Entrate varie ed eventuali p.m.

Cap. 22 - Interessi attivi p.m.

Totale entrate effettive . . . L. 44.100.000.000

Parte I: Entrate

Partite di giro:

Cap. 51 - Ritenute erariali sugli assegni al personale	p. m.
Cap. 52 - Ritenute previdenziali sugli assegni al personale	p. m.
Cap. 53 - Ritenute varie sugli assegni al personale	p. m.
Cap. 54 - Restituzione di anticipazioni varie	p. m.
Cap. 55 - Ritenute erariali sulle competenze corrisposte ai consiglieri	p. m.
Cap. 56 - Ritenute previdenziali sugli assegni ai consiglieri	p. m.
Cap. 57 - Ritenuta polizza infortuni e varie sugli assegni ai consiglieri	p. m.
Cap. 58 - Ritenute fondo di previdenza e solidarietà	p. m.
Cap. 59 - Restituzione di anticipazioni per spese minute e di economato	p. m.
Cap. 60 - Deposito fondi avuti a garanzia da terzi	p. m.

RIEPILOGO

Entrate effettive	L. 44.100.000.000
Entrate per partite di giro	p. m.
Totale	L. 44.100.000.000

Parte II: Uscite effettive

Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale.

Cap. 1 - Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale	L. 9.000.000.000
---	------------------

Pagamento indennità consiliare.

Indennità di missione.

Assicurazione infortuni.

Assegno ex legge n. 1078/66.

Integrazione Fondo di liquidazione.

Fruizione autostrade.

Fondo di previdenza - contribuzione.

Spese di rappresentanza del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Cap. 2 - Spese di rappresentanza del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	L. 1.000.000.000
--	------------------

(Adesione a manifestazioni decise dall'Ufficio di Presidenza con assegnazione di coppe, targhe, medaglie, trofei; colazioni, pranzi di lavoro in occasione di manifestazioni ufficiali, ricorrenze significative, patrocinio e patronato richiesti e decisi dall'Ufficio di Presidenza, ricevimento di ospiti in visita ufficiale, delegazioni nazionali e straniere; piccole colazioni e pubblicazioni alle scolaresche in visita alle strutture del Consiglio regionale in occasione delle sedute consiliari; ordinazione di fiori e corone in circostanze rilevanti; stampa e/o acquisto di pubblicazioni che caratterizzano la Regione Lazio o costituiscono opere di rilevanza culturale da offrire/inviare ad ospiti, personalità su espressa richiesta dell'Ufficio di Presidenza).

Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato; spese correnti per attrezzature ed arredamenti.

Cap. 3 - Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca ed in genere di economato; spese correnti per attrezzature ed arredamenti. L. 17.500.000.000

(Spese per informatica, ristrutturazione archivio, mantenimento e gestione della sede di via della Pisana, manutenzione edile, elettrica, impianti telefoni, riscaldamento, giardinaggio, pulizia locali, vigilanza; utenze acqua, luce e telefono, manutenzione mobili ed attrezzature. Mezzi di trasporto: acquisto, esercizio, manutenzione, noleggio e assicurazione.

Spese per la trasformazione e potenziamento della centrale telefonica.

Spese per lavori di ristrutturazione e ammodernamento aula consiliare, per la ristrutturazione dei locali per il servizio bar e mensa).

Spese per l'affidamento di lavori, già previsti nello scorso esercizio, le cui gare di appalto sono in corso di espletamento).

Spese per il personale addetto al Consiglio regionale.

Cap. 4 - Spese per il personale addetto al Consiglio regionale	L. 11.000.000.000
--	-------------------

(Spese per retribuzioni; spese per indennità di missione; spese per compensi incentivanti la produttività; spese per compensi lavoro straordinario; spese per compensi speciali a tecnici ed esperti; spese per aggiornamento e formazione professionale).

Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Cap. 5 - Contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari	L. 1.050.000.000
--	------------------

(Spese per l'allestimento e arredo delle sedi riservate ai gruppi, ivi compresi macchinari ed apparecchiature che forniscono servizi, spese postali e telegrafiche, nonché quelle per l'allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, per cancelleria, per canoni, convenzioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo, art. 3, lettera b, della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54 «Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»).

Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni e indagini conoscitive, studi e ricerche.

Cap. 6 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale; convegni e indagini conoscitive, studi e ricerche, e spese per il funzionamento e per il finanziamento delle iniziative del comitato per il servizio radiotelevisivo e della consulta femminile. L. 3.350.000.000

Spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali.

Cap. 7 - Spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali. Legge regionale 17 giugno 1980, n. 63. p. m. (1)

Spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per il referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi regionali della Regione Lazio.

(1) Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, istitutiva del presente capitolo.

Cap. 8 - Spese inerenti il diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per il referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio. Legge regionale 20 giugno 1980, n. 78. p. m. (1)

Spese per le indennità spettanti al difensore civico e per il funzionamento dell'ufficio.

Cap. 9 - Spese per le indennità spettanti al difensore civico e per il funzionamento dell'ufficio. Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17. Legge regionale 11 aprile 1985, n. 40. L. 100.000.000

Spese per l'istituzione dei servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio, legge regionale 20 maggio 1977, n. 16 e successive modificazioni.

Cap. 10 - Spese per l'istituzione dei servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio. Legge regionale 20 maggio 1977, n. 16 e successive modificazioni. L. 600.000.000

Spese inerenti al funzionamento dell'istituto regionale di studi giuridici «A. C. Jemolo», legge regionale 11 luglio 1987, n. 40.

Cap. 11 - Spese per il funzionamento dell'istituto regionale di studi giuridici «A. C. Jemolo». Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40. L. 500.000.000

Versamenti alla Giunta regionale di entrate varie ed eventuali e di interessi attivi.

Cap. 20 - Versamento di entrate varie . . . p. m.

Cap. 21 - Versamento alla Giunta regionale di interessi attivi p. m.

RIEPILOGO USCITE EFFETTIVE

Cap. 1.	L.	9.000.000.000
Cap. 2.	»	1.000.000.000
Cap. 3.	»	17.500.000.000
Cap. 4.	»	11.000.000.000
Cap. 5.	»	1.050.000.000
Cap. 6.	»	3.350.000.000
Cap. 7.	p. m.	
Cap. 8.	p. m.	
Cap. 9.	»	100.000.000
Cap. 10.	»	600.000.000
Cap. 11.	»	500.000.000
Cap. 20.	p. m.	
Cap. 21.	p. m.	
Totale uscite effettive . . .	L.	44.100.000.000

Parte II: Spesa

Partite di giro

Cap. 51 - Versamento ritenute erariali sugli assegni al personale. p. m.

Cap. 52 - Versamento ritenute previdenziali sugli assegni al personale p. m.

Cap. 53 - Versamento ritenute varie sugli assegni al personale. p. m.

(1) Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1980, n. 63, istitutiva del presente capitolo.

Cap. 54 - Anticipazioni varie p. m.

Cap. 55 - Versamento ritenute erariali sulle competenze corrisposte ai consiglieri p. m.

Cap. 56 - Versamento ritenute previdenziali sull'indennità ai consiglieri p. m.

Cap. 57 - Versamento ritenute per polizza infortuni e varie sulle indennità ai consiglieri. p. m.

Cap. 58 - Versamento fondo di previdenza e solidarietà p. m.

Cap. 59 - Anticipazione per spese minute e di economato p. m.

Cap. 60 - Restituzione fondi avuti a garanzia da terzi. p. m.

RIEPILOGO

Uscite effettive.	L.	44.100.000.000
Uscite per partite di giro	p. m.	
Totale	L.	44.100.000.000

92R0512

FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1992, n. 13.

Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 30 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni della legge n. 287/1991 trovano applicazione salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.

Art. 2.

1. L'obbligo di accertare, in sede di rilascio di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, la conformità dei locali ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, trova applicazione dalla data di emanazione del decreto medesimo.

Art. 3.

1. Nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 287/1991, la regione fissa con proprio autonomo provvedimento, adottato con le modalità previste nel medesimo art. 3 comma 4, i criteri ed i parametri previsti da tale disposizione.

2. Successivamente all'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1, la regione provvede al riesame dei criteri e dei parametri adottati ai sensi del comma 1, per adeguarli alle direttive statali.

Art. 4.

1. Nella commissione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera c) è sostituito dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dello stesso delegato.

2. Nella commissione di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera e) è sostituito dal segretario generale della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 5.

1. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 287/1991 è istituita pure nei comuni con popolazione residente inferiore ai diecimila abitanti, nei quali il movimento turistico superi il milioni di presenze annuali.

2. I comuni di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

1. Per la disciplina dell'orario di attività di cui all'art. 8 della legge n. 287/1991 trovano applicazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.

Art. 7.

1. Le funzioni previste dal comma 4 dell'art. 10 della legge n. 287/1991 sono esercitate, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, del comune competente per territorio, che riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 287/1991.

2. Le violazioni in materia di orario di attività restano soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.

3. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni previste dal presente articolo, si applica il disposto di cui all'art. 24, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 8.

1. Le funzioni previste dall'art. 12, comma 2, della legge n. 287/1991 in capo all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitate dal comune competente per territorio.

Art. 9.

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in questione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, primo comma, lettera a) della legge 11 giugno 1971, n. 426, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma 3 può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

5. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti impunibile all'interessato.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 marzo 1992

TURELLO

92R0526

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1992, n. 10.

Modifica dell'art. 4 lettera g) quinto comma, primo capoverso della legge regionale n. 36/1980 «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere» e successive modificazioni ed integrazioni (leggi regionali n. 65/88 e n. 65/90).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 1° aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 4, quinto comma, lettera g) primo capoverso, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere» è prorogato al 31 dicembre 1992.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 24 marzo 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 febbraio 1992 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 marzo 1992.

92R0519

REGOLAMENTO REGIONALE 7 marzo 1992, n. 1.

Usi civici. Regolamento di attuazione della legge 17 aprile 1957, n. 278. Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14 del 16 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni per la costituzione dei comitati per le amministrazioni separate dei beni di uso civico, A.S.B.U.C. nei successivi articoli, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Art. 2.

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui al primo articolo sono indette dalla Giunta regionale ogni cinque anni.

2. Le elezioni sono altresì indette qualora, per il venir meno della maggioranza dei membri del Comitato, a causa di morte o dimissione nonostante il ricorso alla surroga di cui all'art. 12 comma IV, l'organo decade prima della scadenza del mandato.

3. Nei casi di cui al precedente comma il Presidente del Comitato comunica immediatamente l'avvenuta decadenza dell'organo al Presidente della Giunta regionale, che provvede ad attivare la Giunta regionale per l'indizione delle elezioni, nominando in attesa delle elezioni un commissario per la gestione ordinaria dell'A.S.B.U.C.

4. Il Comitato scaduto continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio, fino all'insediamento del nuovo organo.

Art. 3.

Data delle elezioni

1. Nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono indette le elezioni, che dovranno comunque cadere di domenica, è indicata la data in cui le medesime avranno luogo.

2. Tale data deve essere compresa nei tre mesi successivi al compimento delle operazioni di revisione periodica delle liste elettorali.

3. La deliberazione di cui al primo comma, divenuta esecutiva, è prontamente comunicata al Sindaco del Comune interessato e al Presidente dell'A.S.B.U.C.

4. Il sindaco provvede a dare avviso delle elezioni con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data fissata per le medesime, indicando il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 4.

Compilazione della lista degli elettori

1. La lista generale degli elettori interessati alle elezioni oggetto del presente regolamento è compilata dalla Commissione elettorale comunale mediante stralcio delle liste elettorali del Comune medesimo.

2. Al tal fine in primo luogo la commissione elettorale comunale provvede all'accertamento della residenza degli elettori nel territorio frazionale interessato alle elezioni, compilando la lista generale dei votanti.

3. La lista generale di cui al comma precedente è oggetto della revisione prevista dagli articoli 25 e 25-bis della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modificazioni «Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali».

4. La lista generale degli elettori è depositata presso le segreterie dell'A.S.B.U.C. e del Comune. Ogni cittadino può prenderne visione e proporre ricorso, nei casi con le modalità previste dalla legislazione vigente per le elezioni amministrative.

5. Il sindaco non è tenuto alla predisposizione del certificato di iscrizione nella lista elettorale di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 1960.

Art. 5.

Adempimenti della Commissione elettorale mandamentale

1. La lista elettorale compilata ai sensi del precedente art. 4 unitamente ai relativi documenti giustificativi, nonché ai ricorsi eventualmente presentati è inviata alla Commissione elettorale circondariale, per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

2. La lista elettorale approvata dalla Commissione elettorale circondariale è vidimata in ciascun foglio con bollo della commissione medesima e la firma del suo presidente; viene trasmessa dalla commissione al sindaco entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.

Art. 6.

Presentazione delle candidature

1. Ogni elettore vota fino a quattro candidati scegliendoli liberamente nella lista di cui all'art. 4.

2. Possono essere proposte candidature raggruppate in liste contrassegnate da un numero e presentate da non meno di cinque elettori.

3. Le liste sono sottoscritte dai presentatori con le modalità di cui al punto quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Le liste sono presentate alla segreteria del Comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.

5. Il segretario comunale o suo sostituto rilascia ricevuta della presentazione della lista indicando il giorno e l'ora della presentazione e nello stesso giorno trasmette la documentazione alla Commissione elettorale circondariale che effettua nei termini previsti le verifiche di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 7.

Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni hanno luogo in un unico seggio, iniziando le operazioni alle ore 7 del giorno stabilito.

2. La votazione è aperta alle ore 8 e prosegue fino alle ore 20. A tale ora il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo a votare i soli elettori che si trovino ancora nei locali.

3. Dichiarata chiusa la votazione il presidente e gli altri componenti del seggio procedono agli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 8.

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgono in conformità con la normativa vigente e devono essere ultimate entro le ore 17 del lunedì successivo alle elezioni.

2. terminate le operazioni di scrutinio il Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

3. Sono eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età.

Art. 9.

Comunicazione alla Giunta regionale

1. Il sindaco effettua la pubblicazione dei risultati per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti mediante affissione all'albo pretorio del Comune e dell'A.S.B.U.C.

2. Il sindaco provvede altresì a notificare la elezione agli eletti, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 10.

Ricorsi

1. I ricorsi avverso le operazioni e i risultati elettorali nonché per motivi di inleggibilità degli eletti sono disciplinati ai sensi della normativa concernente gli analoghi ricorsi previsti per le elezioni amministrative.

Art. 11.

Elezioni concernenti A.S.B.U.C. ricadenti su più comuni

1. Qualora le elezioni per il rinnovo del Comitato dell'A.S.B.U.C. riguardino più comuni ciascuno di essi provvede alla pubblicazione del manifesto elettorale e alla formazione della lista degli elettori residenti nel comune medesimo.

2. L'elezione ha luogo nel Comune in cui è residente il maggior numero degli elettori.

3. Il comune di cui al comma precedente è individuato nel manifesto elettorale di cui al IV comma dell'art. 3.

4. La lista dei candidati approvata dalla Commissione elettorale mandamentale è trasmessa a cura del Comune di cui al II comma al sindaco degli altri comuni interessati per gli adempimenti previsti dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

5. I risultati delle elezioni sono pubblicati presso i comuni interessati che provvedono altresì a notificarli agli eletti residenti nel proprio territorio, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 9 a carico del comune in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni che disciplinano le elezioni dei Consigli comunali nei comuni fino a 5.000 abitanti.

2. Ai candidati e agli eletti si applicano, in quanto compatibili le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali.

3. Gli oneri per le elezioni sono anticipati dal comune interessato e le spese documentate saranno rimborsate dall'A.S.B.U.C.

4. In caso di morte o dimissioni di componenti il comitato subentra volta volta il primo dei non eletti fino ad esaurimento dei candidati che abbiano riportato almeno un voto.

5. Agli adempimenti di cui al comma precedente provvede il sindaco del comune in cui si sono svolte le elezioni a seguito di comunicazione del Presidente dell'A.S.B.U.C.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione Toscana.

Firenze, 7 marzo 1992.

CHITI

92R0520

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 1992, n. 2.

Legge regionale n. 37/89 - Disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 1^o aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

INTERVENTI A CONCORSO

Capo I

PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 1.

Bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione di studio comprende anche l'assegnazione degli alloggi.

Art. 2.

Contenuto

1. Il bando di concorso di ogni singola sede deve comunque contenere:

a) il numero degli assegni di studio messi a concorso nell'anno accademico di riferimento, secondo le prescrizioni del programma regionale per quella specifica sede;

b) la consistenza dell'assegno di studio in entità monetaria e servizi;

c) la tipologia dei posti alloggio disponibili ed i criteri di assegnazione;

d) i requisiti generali di ammissione al concorso;

e) i requisiti specifici di merito e di reddito;

f) l'indicazione della documentazione relativa alle lettere d) ed e);

g) il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della pubblicazione della graduatoria;

h) le modalità per i ricorsi;

i) le modalità ed i termini di erogazione dell'importo monetario dell'assegno di studio, di assegnazione del posto alloggio e di fruizione gratuita del servizio mensa;

l) le sanzioni amministrative e penali previste per le dichiarazioni non veritiere.

Art.

Termini

1. I bandi di concorso per gli assegni di studio e gli alloggi universitari vengono resi pubblici dagli enti gestori entro quaranta giorni dall'approvazione del Programma regionale per il DSU da parte del Consiglio regionale.

2. Le domande di partecipazione al concorso sono presentate entro il trenta settembre, se relative al 1^o anno di corsi di laurea, di scuole dirette ai fini speciali, di istruzione superiore e dell'Accademia di Belle Arti; entro il 31 ottobre negli altri casi.

La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre.

Art. 4.

Pubblicità

1. Gli enti gestori provvedono ad adeguate forme di pubblicazione dei bandi a livello locale, regionale e nazionale.

Capo II

REQUISITI DI MERITO E DI REDDITO

Art. 5.

Documentazione del merito

1. Il candidato che partecipa al concorso è tenuto comunque, sotto la propria responsabilità, a dichiarare:

a) l'anno di conseguimento del diploma di scuola media superiore e la relativa votazione nonché l'anno di conclusione dell'eventuale corso integrativo;

b) il curriculum universitario seguito dalla data di prima iscrizione all'Università e, se diplomatosi in anni scolastici non immediatamente precedenti, l'anno accademico di riferimento, i curricula universitari precedenti nonché, se con più immatricolazioni, di non aver beneficiato delle provvidenze a concorso per uguali anni di corso;

c) il piano di studi seguito e gli esami superati con l'indicazione della data e della relativa votazione.

2. Il candidato dovrà inoltre presentare, se immatricolato per la prima volta, una copia di diploma di scuola media superiore.

3. L'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma precedenti, e rese dallo studente sotto la propria responsabilità, verrà effettuato in accordo fra gli uffici degli enti gestori e le segreterie universitarie.

Art. 6.

Documentazione del reddito

1. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dei modelli di denuncia dei redditi 740 o 101 o 201 di tutti i componenti il nucleo familiare, accompagnate dalla

dichiarazione di chi possiede redditi, resa sotto la propria responsabilità, sostitutiva del modello 104 delle imposte dirette da redigere su moduli predisposti dagli enti gestori, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

2. Gli studenti stranieri sono tenuti a presentare una dichiarazione delle rispettive ambasciate o dei consolati circa le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Art. 7.

Accertamenti

1. Gli accertamenti circa il possesso dei requisiti di merito dichiarati devono essere condotti da parte degli enti di gestione sulla totalità degli studenti, tramite le segreterie delle facoltà universitarie.

2. Gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni concernenti i requisiti di reddito sono effettuati dagli enti gestori anche avvalendosi della polizia tributaria secondo l'art. 4, comma 6 e 7 della legge regionale n. 37/89.

Capo III

EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8.

Termini

1. Il beneficio del posto alloggio, ancorché nella forma di concorso nel pagamento dell'affitto (in pensioni convenzionate o in alloggi privati reperiti dagli studenti), per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, delle scuole dirette a fini speciali, dell'Isef e delle Accademie di Belle Arti, decorre dal 5 novembre.

Per gli stessi soggetti il godimento del posto alloggio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo, salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23.

2. L'assegnazione del posto alloggio agli studenti deve avvenire non oltre il 1º gennaio di ogni anno.

Il godimento del beneficio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23.

3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso regolare che beneficino del posto alloggio in quanto vincitori di assegno di studio ne usufruiscono fino al 30 aprile dell'anno successivo.

4. I posti alloggio nelle strutture direttamente gestite che si renderanno disponibili in data successiva alle assegnazioni la cui scadenza è indicata al precedente secondo comma, sono da ritenersi «posti letto residuali».

5. L'assegnazione degli eventuali posti letto residuali può avere decorrenze e termini diversi rispetto a quelli precedentemente stabiliti ma comunque non potrà protrarsi oltre il termine di cui al secondo comma.

6. Gli enti gestori, nei bandi di concorso, devono precisare la durata del beneficio del posto alloggio per i diversi tipi di utenti sopra descritti.

7. Il godimento del servizio mensa gratuito per gli studenti vincitori del concorso di assegno di studio inizia il 5 novembre e termina il 4 novembre dell'anno successivo.

8. La metà dell'importo monetario dell'assegno di studio viene erogato allo studente entro il 1º gennaio dell'anno accademico per il quale è stato dichiarato vincitore. L'altra metà viene erogata entro il 31 marzo del medesimo anno accademico.

Art. 9.

Assegni di studio

1. Agli studenti che siano stati dichiarati vincitori di assegno di studio con l'uscita delle graduatorie e che solo successivamente abbiano fatta domanda e ottenuto il trasferimento ad altra Università, l'assegno di studio verrà corrisposto nella sola parte monetaria.

2. Gli studenti trasferiti da altre sedi universitarie agli atenei toscani potranno presentare richiesta di assegno di studio comunque entro i termini previsti dal precedente art. 3.

3. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio non potrà essere ottenuto una seconda volta per i corrispondenti anni di corso per i quali se ne sia già beneficiato.

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, l'assegno di studio è limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.

5. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio potrà essere ottenuto solo se non sussiste soluzione di continuità fra l'ultimo anno frequentato nel corso precedente e l'anno d'ammissione nel nuovo corso. In caso contrario l'assegno di studio non potrà essere ottenuto per l'anno del passaggio ma solo per gli anni successivi, fermo restando il disposto del terzo comma.

6. Per la rinuncia ad usufruire ad uno o più servizi gratuiti che costituiscono l'assegno di studio, in qualsiasi tempo essa avvenga, non viene corrisposto alcun corrispettivo monetario.

7. A seguito di accoglimento di ricorsi il numero di assegni definito per il rispettivo corso ed anno dovrà corrispondentemente incrementarsi.

TITOLO II

TIPOLOGIE, STANDARDS E GESTIONE DEI SERVIZI

Capo I

SERVIZIO ABITATIVO

Art. 10.

Finalità

1. L'organizzazione del servizio abitativo deve tendere ad assicurare allo studente, sia per quanto attiene ai bisogni primari, sia per i supporti di carattere culturale e didattico, condizioni di permanenza nella città sede degli studi tali da agevolare la frequenza degli stessi ed il conseguimento del titolo di studio.

2. Nell'ambito delle residenze possono essere previsti e disciplinati da parte degli enti gestori organismi di rappresentanza degli studenti.

Art. 11.

Tipologie di alloggio

1. Le strutture abitative sono costituite da residenze universitarie, complessi di appartamenti e appartamenti singoli in condomini.

2. Rientrano nelle tipologie di alloggio anche pensioni convenzionate e alloggi privati reperiti dagli studenti assegnisti.

Art. 12.

Residenze universitarie

1. Le residenze universitarie sono strutture abitative unitarie articolate in camere e/o miniappartamenti e ambienti comuni destinati ad attività culturali, ricreative e formative e a servizi.

2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

3. Le camere sono dotate di servizi igienici preferibilmente privati, o in rapporto di almeno 1 ogni 4 posti letto.

4. Ciascuna residenza è dotata di cucina con saletta attigua per la consumazione dei pasti o prima colazione nonché di una lavanderia-stireria attrezzata con lavatrici, asciugatrici, attrezzature da stiro.

5. Ciascuna residenza è dotata di una o più sale ritrovo di dimensioni complessivamente non inferiori a mq. 1,5 per studente alloggiato.

6. Le residenze sono dotate di sale studio/lettura attrezzate, aperte anche ad altri studenti.

7. Ciascuna residenza è dotata di un guardaroba di deposito per conservazione materiale ingombrante o effetti personali degli studenti nel periodo nel quale gli stessi non occupano le camere.

8. Le residenze devono comprendere gli ambienti di servizio necessari all'organizzazione della vita interna ed all'espletamento dei servizi previsti.

9. Qualora siano disponibili spazi all'aperto questi, nei limiti delle possibilità consentite, sono attrezzati per l'esercizio di attività sportive.

Art. 13.

Servizi presso le residenze

1. Presso le residenze sono assicurati i seguenti servizi:

- a) servizio di portierato;
- b) pulizia giornaliera degli ambienti comuni;
- c) fornitura di biancheria per le camere, con cambio settimanale, e di materiale per le pulizie.

Art. 14.

Direzione

1. Le residenze sono affidate alla responsabilità di un Direttore.

2. Il funzionamento dei servizi e l'andamento della vita interna delle residenze sono affidati alla direzione e sono disciplinati dall'Azienda.

A tale scopo la direzione può proporre all'azienda di avvalersi di collaborazione esterna.

Art. 15.

Collaborazione con i servizi del S.S.N.

1. Gli enti gestori attuano forme di collaborazione con gli appositi servizi del Sistema Sanitario Nazionale per l'assistenza psicologica, la salute della donna, la procreazione responsabile, l'informazione sanitaria e con altri enti che si riterranno necessari, secondo quanto disposto dalla regione Toscana in merito al Piano Sanitario regionale e al Piano regionale dei servizi sociali, a favore di tutti gli studenti universitari.

Art. 16.

Complessi di appartamenti

1. I complessi di appartamenti sono strutture abitative situate in blocchi di norma a sola utenza universitaria.

2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

3. I servizi igienici all'interno di ogni singola unità abitativa devono essere in rapporto di almeno 1 a 4 studenti alloggiati.

4. Ogni unità abitativa componente il complesso comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo e una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14.

5. Ogni unità abitativa è dotata di lavatrice. In alternativa dovrà essere previsto almeno un ambiente comune adibito a lavanderia a servizio di tutto il complesso.

6. Anche i complessi di appartamenti possono prevedere spazi ed ambienti comuni per attività culturali, formative, ricreative e sportive. Nel caso in cui questi ne siano completamente sprovvisti dovrà essere garantito agli studenti ospiti l'utilizzo di strutture e ambienti di altre residenze, da incrementarsi in proporzione al numero degli utenti.

Art. 17.

Servizi presso i complessi

1. Presso i complessi di appartamenti è assicurato il servizio di pulizia degli ambienti comuni e condominiali.

Art. 18.

Appartamenti in condominio

1. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.

2. I servizi igienici all'interno di ogni singolo appartamento devono essere in rapporto di almeno 1 ogni 4 studenti alloggiati.

3. Ogni appartamento comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo, una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14 ed è dotato di lavatrice.

Art. 19.

Servizio di assistenza e manutenzione

1. Gli enti gestori assicurano un servizio di assistenza e manutenzione periodica delle residenze, dei complessi di appartamenti e degli appartamenti in condominio.

Art. 20.

Strutture abitative convenzionate

1. Gli enti gestori garantiscono che le eventuali strutture abitative convenzionate abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle delle strutture direttamente gestite e comunque tali da soddisfare la particolare utenza studentesca.

2. Agli studenti ospiti delle strutture abitative convenzionate è fornita copia dell'atto di convenzione dal quale risultino gli obblighi del concedente e le modalità di resa del servizio.

Art. 21.

Fruttazione non continuativa del servizio

1. Per coloro che non necessitano di una presenza costante nella città sede degli studi, gli enti gestori possono assicurare il servizio abitativo, in alternativa all'assegnazione annuale, anche mediante prenotazioni secondo un calendario definito di intesa con gli studenti.

2. Per accedere al servizio abitativo così organizzato dovrà essere espressa la disponibilità da parte dello studente al momento della domanda di assegno di studio.

3. Tale servizio comprende anche la pulizia giornaliera delle camere e la fornitura e il cambio della biancheria.

4. L'ente gestore qualora opti per l'organizzazione di tale tipo di servizio, dovrà costituire allo scopo una riserva di posti presso le residenze universitarie e disciplinarne il funzionamento con proprio regolamento.

5. Il servizio di cui al presente articolo è rivolto agli studenti vincitori di posto alloggio ma può essere utilizzato, in periodi in cui non vi ricorrono tali soggetti, da altri universitari italiani e stranieri e per gli scopi di cui all'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 37/89 a tariffe almeno pari ai costi di gestione.

Art. 22.

Foresteria

1. Gli enti gestori riservano alcuni posti alloggio per l'organizzazione di un servizio di foresteria e ne disciplinano il funzionamento con proprio regolamento.

Art. 23.

Periodo di apertura delle strutture

1. Le strutture abitative sono chiuse almeno un mese nel periodo estivo. In tale periodo possono essere utilizzate per gli scopi di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 37/89.

2. Può inoltre essere disposta la chiusura di parte delle strutture abitative nei periodi natalizio e pasquale in relazione a quanto stabilito dal calendario accademico e alle comunicazioni degli studenti sulle presenze negli alloggi.

Capo II

SERVIZIO MENSA

Art. 24.

Finalità e modalità del servizio

1. L'organizzazione del servizio mensa deve rispondere alle esigenze dello studente per agevolarne le condizioni abitative e la frequenza agli studi tutelando il suo benessere fisico e promuovendone l'educazione alimentare.

2. Per usufruire del servizio mensa sia a titolo gratuito che alle tariffe agevolate o convenzionate, occorre essere in possesso di tesserino di riconoscimento.

3. Gli enti gestori regolamentano le modalità di controllo dell'accesso alle mense.

Art. 25.

Tipologia dei servizi

1. I punti di ristorazione possono essere ubicati sia presso le strutture abitative che presso le Facoltà e possono distribuire servizi di diversa composizione e valore.

2. Tutte le pietanze, i prodotti e le preparazioni previsti nei punti di ristorazione dovranno essere contenuti in un menù, organizzato stagionalmente e con cadenza di quattro settimane per i pasti completi, completo delle tabelle dietetiche per quelli non confezionati e degli ingredienti e del peso o del contenuto per quelli confezionati. La preparazione e la distribuzione devono tener conto delle grammature prefissate che sono determinanti, oltre che per gli aspetti nutrizionali, anche per quelli gestionali, costituendo la premessa per la determinazione del costo. I menù devono prevedere anche la possibilità per l'utente di consumare, presso ogni punto di ristorazione, anche piatti non elaborati, piatti freddi o rispondenti a particolari esigenze dietetiche. In ogni punto di ristorazione dovrà essere affisso il menù con la periodicità prevista per ogni tipo di servizio, comprendente la scelta e le grammature a crudo degli ingredienti principali.

Art. 26.

Gestione

1. I servizi di ristorazione possono essere realizzati mediante gestione diretta, appalto o convenzionamento.

2. I servizi di ristorazione a gestione diretta devono essere organizzati in modo efficiente e competitivo.

3. La previsione di nuovi punti di ristorazione dovrà essere accompagnata da uno studio di fattibilità comprendente l'analisi costi-benefici e da una relazione tecnico organizzativa che descriva finalità, modalità di realizzazione e gestione del servizio.

Art. 27.

Controlli del servizio

1. Gli enti gestori nominano commissioni paritetiche di controllo composte da almeno sei membri metà dei quali designati dagli studenti frequentanti le singole strutture e l'altra metà operatori nominata dagli enti di gestione.

2. L'attività delle commissioni è regolamentata dai singoli enti che comunque devono prevederne le convocazioni almeno tre volte l'anno.

3. Gli enti gestori sono tenuti a dotarsi di servizi di assistenza tecnica per il controllo della qualità del servizio avvalendosi delle competenti strutture pubbliche.

Gli enti gestori possono inoltre realizzare inchieste su campioni di studenti utenti per rilevare la valutazione sulla qualità del servizio erogato con riferimento a:

- qualità gastronomica dei pasti;
- rispetto delle grammature;
- igiene delle stoviglie e degli ambienti;
- rapporto con il personale addetto alla distribuzione;
- aspettative degli studenti.

Al termine di ogni controllo o inchiesta gli enti gestori sono tenuti a risolvere in modo adeguato le eventuali carenze emerse dai risultati. Per favorire l'educazione alimentare degli utenti gli stessi enti possono promuovere incontri, seminari o pubblicazioni sulla corretta alimentazione.

Capo III

SERVIZIO DI CONSULENZA, INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 28.

Centri di informazione e documentazione

1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento professionale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/89, è erogato da appositi Centri di informazione e documentazione per l'orientamento universitario (denominati CIDO), dipendenti dagli enti gestori.

2. Detti enti si avvalgono per le attività dei Centri di apposite commissioni consultive di esperti, così composte:

- un docente universitario in discipline economiche;
- un docente universitario in discipline pedagogiche o psicologiche;
- un docente universitario in discipline attinenti la comunicazione;
- un rappresentante del mondo imprenditoriale (il numero, a discrezione degli enti può salire a due);
- un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative sul territorio (il numero, a discrezione degli enti può salire a due).

Ogni docente universitario può essere sostituito, a discrezione di ciascun ente, da un esperto della materia.

3. I CIDO, dotati di apposita strumentazione informatica, sono iscritti all'interno della rete informativa informatizzata della regione Toscana che permette loro di comunicare reciprocamente e con la regione Toscana medesima. Alla regione Toscana spetta il compito di individuare le modalità di accesso e di permanenza dei Centri nella rete regionale. Ogni Centro può inserirsi autonomamente in altre reti telematiche, ritenute idonee allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 29.

Organizzazione dei centri

1. I Centri svolgono funzioni di:

- a) raccolta ed elaborazione dati sul mercato del lavoro, sui profili professionali e sulle professioni dei laureati in collaborazione con i centri di formazione professionale e con gli altri CIDO della Toscana;
- b) reperimento e trattamento della documentazione;
- c) informazione primaria e consulenza individuale.

2. L'organizzazione degli spazi in ambienti idonei dovrà essere funzionale allo svolgimento delle funzioni suddette.

3. Annualmente la relazione di verifica sull'utilizzo del Centro da parte degli utenti (comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi riferiti agli utenti) e parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1989.

4. L'utilizzo dei Centri da parte degli utenti costituisce parametro per la definizione degli organici dei Centri medesimi. Ad una frequenza maggiore di utenti dovrà corrispondere prioritariamente un aumento organico per le funzioni b) e c).

Art. 30.

Rapporti con l'Università e con altri enti pubblici competenti in materia

1. Gli enti gestori sono tenuti a provvedere a forme di coordinamento, nel rispetto della propria autonomia, tra i CIDO, i servizi di orientamento delle Università, le strutture di orientamento della formazione professionale e quelle degli altri enti pubblici competenti in materia, stipulando anche apposite convenzioni al fine di cooperare nell'attuazione di programmi concordati di informazione e orientamento.

2. In particolare gli enti gestori sono tenuti ad avvalersi della collaborazione dei servizi di tutorato dell'Università (art. 13, terzo comma, della legge n. 341 del 9 novembre 1990) finalizzata al sostegno formativo degli studenti assegnisti e di quelli alloggiati.

Capo IV

SERVIZIO STAMPA E DIFFUSIONE

Art. 31.

Finalità e oggetto

1. Il servizio di cui al presente articolo concerne la produzione e diffusione dei seguenti materiali didattici:

- a) libri;
- b) audiovisivi;
- c) altri materiali.

2. Essi saranno prodotti e forniti nei limiti delle capacità operative e delle assegnazioni finanziarie disposte dai competenti organi di gestione.

3. I materiali didattici possono essere resi disponibili anche mediante prestito dietro idonea garanzia.

Art. 32.

Produzione e approvvigionamento dei materiali

1. Alla produzione e approvvigionamento dei materiali didattici si provvede su domanda scritta dei docenti titolari del corso di insegnamento nell'ambito del quale deve essere utilizzato il materiale.

2. Le richieste potranno anche pervenire da parte di associazioni, organizzazioni e singoli studenti. Dette domande dovranno comunque essere accompagnate dal parere favorevole del docente titolare del corso di insegnamento con massimo numero di studenti.

Art. 33.

Caratteristiche dei libri

1. I libri dovranno realizzarsi con standard qualitativi minimi, con carte possibilmente riciclate e con l'impiego di sistemi di riproduzione fotostatica e di duplicazione e stampa offset in relazione al numero di copie da produrre.

Art. 34.

Centri stampa

1. Alla produzione di libri potrà provvedersi in economia, tramite un centro stampa gestito dalle aziende o tramite centri stampa o altri soggetti esterni, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 36.

2. L'organizzazione di un centro stampa interno dovrà essere subordinata ad una precisa valutazione dei costi e dei benefici, dimensionando le attrezzature alle tipologie dei materiali e all'effettivo volume di produzione.

3. L'obiettivo dovrà essere quello di ottenere dei prodotti a costi non superiori a quelli che si sosterebbero con il ricorso a centri stampa esterni.

4. Gli enti gestori potranno provvedere alla produzione e diffusione dei materiali didattici mediante affidamento a terzi tramite stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle finalità e dei principi stabiliti dall'art. 12 della legge regionale n. 37/1989.

Art. 35.

Oneri a carico degli studenti

1. I prezzi dei materiali didattici posti in vendita dovranno determinarsi in modo da garantire la copertura dei costi di acquisto o di produzione.

Capo V

ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

Art. 36.

Sostegno alla fruizione delle attività

1. Gli enti gestori, secondo gli indirizzi del programma regionale, favoriscono, anche in collaborazione con le Università, le attività culturali, ricreative e sportive, nonché l'interscambio di studenti, valido ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere.

2. Ogni anno, a consuntivo, l'ente gestore predisporrà un prospetto delle iniziative promosse con l'indicazione del numero degli studenti che ne hanno usufruito.

3. Il prospetto fa parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37/1989.

4. Gli enti gestori sono tenuti a dare ampia pubblicità a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 37.

Associazionismo studentesco

1. Nel sostenere finanziariamente le attività e le iniziative promosse dalle associazioni studentesche, cooperative o comitati studenteschi gli enti gestori debbono garantire la pluralità degli orientamenti culturali.

2. Gli enti, nel caso di richiesta di finanziamenti da parte di associazioni, cooperative, o comitati studenteschi già finanziati in precedenza, debbono subordinare il nuovo finanziamento alla verifica degli esiti dei programmi realizzati secondo parametri di crescita culturale, di validità delle iniziative, di quantità degli studenti coinvolti, di rapporti con le città ospite, di utilità sociale.

3. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti rendono noto, tramite adeguata pubblicità, le disponibilità finanziarie destinate al sostegno delle attività dell'associazionismo studentesco, con le priorità, i requisiti per l'accesso, le date di scadenza per la presentazione delle domande.

4. Ogni anno, a consuntivo, l'ente gestore è tenuto a predisporre un prospetto per ciascuna delle associazioni, cooperative o comitato studentesco che ha ricevuto il contributo, specificando l'entità del finanziamento ed il contenuto dell'iniziativa per cui lo stesso è stato accordato. In nota ad ogni prospetto saranno esplicitate le verifiche effettuate ai sensi del precedente comma 2.

5. I prospetti di cui sopra fanno parte della documentazione di cui al 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 37/1989.

Art. 38.

Centri per studenti

1. Si definiscono centri per studenti gli ambienti dotati di basilari servizi didattici e di strumentazione audiovisiva nonché mezzi di informazione.

2. Un apposito regolamento degli enti gestori disciplina l'utilizzo dei centri da parte degli studenti.

Art. 39.

Mobilità studentesca

1. Gli enti gestori favoriscono, nei limiti stabiliti dal programma regionale, la mobilità studentesca mediante:

a) messa a disposizione dei servizi nelle strutture del diritto allo studio universitario a studenti stranieri impegnati nei programmi comunitari di studio, quando siano garantite pari condizioni a studenti italiani nelle strutture formative e assistenziali da cui provengono gli studenti stranieri;

b) sovvenzioni dirette a congrue in rapporto alle spese preventive da laureandi o specializzandi per soggiorni di studio o ricerca all'estero;

c) messa a disposizione degli studenti di occasioni turistico-culturali in Italia o all'estero, da attuarsi nei periodi liberi dalle attività didattiche, mediante convenzioni con altri enti preposti al diritto allo studio universitario di altre Regioni o altri Paesi. Le convenzioni debbono prevedere la messa a disposizione di servizi e, nell'ambito del possibile, forme di reciprocità.

Art. 40.

Attuazione della mobilità

1. La mobilità di cui all'art. 39 lett. a) si attua nell'ambito di convenzioni tra gli Enti gestori e le Università.

2. Per la mobilità di cui all'art. 39 lett. b) lo studente deve allegare alla domanda di sovvenzione una dichiarazione rilasciata dall'organo competente della Facoltà cui è iscritto in merito alla rilevanza formativa dell'esperienza per il proprio curriculum di studio.

3. È cura dell'ente gestore predisporre a consuntivo di ogni esperienza di cui all'art. 39 lett. b) in collaborazione con lo studente che ha usufruito del beneficio, una relazione di valutazione complessiva sulle modalità organizzative e sui risultati raggiunti. La relazione, firmata anche dagli studenti, fa parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1989.

4. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti comunicano, tramite adeguata pubblicità, i progetti di mobilità previsti, divisi secondo le tipologie di cui all'art. 39 i requisiti che danno priorità per accedere ai progetti e la data di scadenza delle domande.

Art. 41.

Promozione sportiva

1. Gli enti gestori facilitano l'accesso degli studenti agli impianti sportivi dell'Università degli enti locali e dei privati mediante convenzioni e promuovono forme di coordinamento con il comitato per lo sport universitario di cui alla legge 28 giugno 1977 n. 34 e con il centro Universitario Sportivo Italiano (CUS).

2. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti pubblicizzano l'elenco degli impianti sportivi convenzionati e la quota finanziaria che lo studente deve comunque sostenere.

3. Le associazioni sportive studentesche possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 37 del presente regolamento secondo le modalità di cui al medesimo articolo.

Capo VI

PRESTITO D'ONORE

Art. 42.

Attribuzione

1. La concessione del prestito d'onore è subordinata all'impegno formale da parte dello studente, reso all'ente gestore, a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni tra regione Toscana ed Istituti di Credito.

2. Il prestito d'onore è cumulabile con altri benefici anche gratuiti del diritto allo studio universitario. ~~Non è possibile tenere accessi due prestiti contemporaneamente.~~

Art. 43.

Procedura

1. Entro i giorni 15 successivi alla presentazione della domanda per il prestito, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dai programmi regionali, l'ente gestore dispone con proprio atto deliberativo la concessione del nulla-osta che trasmette, unitamente a copia della domanda e documentazione relativa, all'Istituto di Credito convenzionato prescelto dallo studente ed alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della deliberazione dell'ente gestore delibera la concessione della garanzia fidejussoria che comunica tempestivamente all'Istituto di Credito convenzionato.

3. L'Istituto di Credito, ricevuti gli atti entro 30 giorni successivi delibera la concessione del prestito allo studente e con lo stesso perfeziona l'atto dandone successiva comunicazione all'ente gestore interessato ed alla Giunta regionale.

4. Ammontare del prestito, durata del prestito, modalità di rimborso, vengono definiti dalla programmazione regionale in base alle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Capo VII

SERVIZIO SOVVENZIONI

Art. 44.

Concessione in uso di attrezzature specialistiche a disabili

1. L'ente gestore acquisirà, ai fini della loro concessione in uso ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o ad altre categorie disabili protette dalla legge, quelle attrezzature specialistiche e quei materiali didattici per i quali vi sia la possibilità di una utilizzazione duratura nel tempo ed estesa a più cointeressati. In ogni altro caso si procederà alla erogazione della sovvenzione annuale in forma monetaria.

2. Le sovvenzioni di cui al comma precedente sono, su richiesta, confermate annualmente purché sia dimostrata continuità negli studi. Le sovvenzioni non potranno essere erogate per un periodo superiore al doppio della durata legale del corso di studi prescelto con l'aggiunta di un ulteriore anno accademico qualora l'interessato, al termine predetto, abbia superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi e sia nella condizione di laureando.

TITOLO III

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI STUDENTI

Capo I

DIRITTI

Art. 45.

Diritti individuali

1. Ad ogni studente che usufruisce del servizio alloggio presso le strutture abitative del diritto allo studio competono i seguenti diritti:

a) diritto di occupare le camere per il periodo dell'apertura delle residenze e per la durata risultante dall'atto di assegnazione dell'alloggio;

b) diritto ad un livello prefissato di consumo per energia elettrica, acqua, gas, per gli studenti che occupino appartamenti o posti alloggio dotati di propri contatori;

c) diritto ad utilizzare pienamente le strutture ed i beni della residenza o dell'appartamento assegnato, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessità di tutti gli utenti. Qualora l'alloggio non sia dotato di ambienti comuni lo studente ha diritto di usufruire degli spazi di altre strutture abitative del diritto allo studio;

d) diritto di avanzare proposte sul funzionamento della residenza, su acquisti di attrezzature e dotazioni, sull'utilizzo degli ambienti comuni;

e) diritto, durante l'orario di apertura delle strutture, a ricevere ospiti le cui generalità devono essere dichiarate presso le portinerie;

f) diritto di ricevere, all'atto di assegnazione del posto alloggio, tutte le informazioni relative alle norme regolamentari e di comportamento, all'accettazione sottoscritta delle quali è subordinata l'assegnazione stessa.

Art. 46.

Diritti comunitari

1. Alla comunità degli studenti alloggiati presso le residenze è attribuito:

a) il diritto di convocazione dell'assemblea e di riunione all'interno della residenza d'intesa con i responsabili per i problemi di utilizzazione degli spazi interni;

b) diritto di eleggere gli organismi di rappresentanza di cui al precedente art. 10.

Capo II

OBBLIGHI

Art. 47.

Norme prescrittive

1. Lo studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge e regolamento relative al servizio del quale è utente; ivi compresa la specifica normativa regolamentare emanata dagli enti gestori per ciascuna struttura.

2. Gli studenti alloggiati in appartamenti inseriti in condomini sono inoltre tenuti ad osservare, ove esistente, il relativo regolamento di condominio del quale è fornita copia al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 48.

Alloggi a pagamento

1. Gli studenti beneficiari di alloggi a pagamento sono tenuti alla corresponsione della tariffa mensile.

2. Il mancato pagamento degli importi dovuti comporta la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio, previa diffida.

Art. 49.

Utilizzazione del posto alloggio

1. Il posto alloggio è riservato esclusivamente allo studente assegnatario il quale non può cederne l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente, pena la revoca del beneficio.

2. Ugualmente viene disposta la revoca in caso di ospitalità concessa nelle ore notturne.

Art. 50.

Caucione

1. Lo studente beneficiario è tenuto a conservare gli ambienti e gli arredi ricevuti in assegnazione, compresi quelli comuni, nello stato originario ed è obbligato al versamento di una cauzione secondo l'ammontare previsto dal programma regionale.

Art. 51.

Assenze

1. Gli studenti ospiti delle residenze devono segnalare preventivamente le assenze superiori a 2 giorni. Gli studenti che occupino posti alloggio in appartamenti devono segnalare per scritto le assenze superiori a 5 giorni.

2. Le assenze non potranno protrarsi per più di quindici giorni, salvo autorizzazione su richiesta motivata.

3. Assenze prolungate oltre i termini suddetti e non motivate comportano, su proposta del responsabile della struttura abitativa, la decadenza dal beneficio.

4. Nei periodi di assenza dell'assegnatario superiori a quindici giorni può essere disposta l'assegnazione temporanea ad altri studenti.

Art. 52.

Malattie

1. Lo studente è tenuto a denunciare le eventuali malattie contagiose.

2. L'Amministrazione, in presenza di determinate malattie può sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio fino alla completa guarigione.

Art. 53.

Pulizie e manutenzione

1. Gli studenti sono tenuti ad effettuare la pulizia ed il riordino giornaliero degli ambienti ricevuti in assegnazione.

2. Degli eventuali guasti deve essere data tempestiva comunicazione al responsabile per i necessari interventi.

Art. 54.

Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione

1. Gli studenti sono tenuti a consentire l'accesso nelle camere o negli appartamenti del Direttore dell'Azienda o del personale da questi autorizzato, per verifiche periodiche sullo stato degli alloggi.

Art. 55.

Abusivismo

1. Gli studenti beneficiari del posto alloggio che qualsiasi motivo perdono il diritto all'assegnazione sono obbligati a renderlo disponibile entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio.

2. Fatti salvi i provvedimenti di autotutela adottati dall'Amministrazione per il recupero del bene, ogni giorno di accertata presenza abusiva presso le strutture abitative comporta l'addebito allo studente abusivo di L. 50.000 giornaliere a titolo di rimborso.

TITOLO IV

SOSPENSIONE DECADENZA
E REVOCA DEI BENEFICI

Capo I

REVOCA DEI BENEFICI

(ex art. 4, legge regionale n. 37/1989)

Art. 56.

Falsità di dichiarazioni o documentazioni

1. Lo studente che, in relazione alla certificazione prodotta per fruire degli interventi e dei servizi, abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero incorre nella immediata revoca dei benefici concessi.

2. In tal caso, fatta salva ogni altra sanzione penale o accademica il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il DSU procede alla ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 100% semestrale, in base ai seguenti criteri:

a) assegno di studio: ripetizione del valore monetario;

b) alloggio: ripetizione dell'importo fissato dal programma regionale per gli studenti decaduti dal beneficio;

c) mensa: previo controllo del numero dei pasti consumati al prezzo degli assegnisti, ripetizione della differenza tra tale tariffa e quella prevista per la generalità degli studenti.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 37, giugno 1989, n. 37, sopraggiungano ulteriori accertamenti che rideterminano la situazione patrimoniale dello studente.

4. La dichiarazione di revoca a norma del presente articolo comporta la esclusione dai benefici per il diritto allo studio erogati per concorso per l'intero corso di studi.

Capo II

VIOLAZIONE DI OBBLIGHI

Art. 57.

Provvedimenti disciplinari

1. Lo studente che contravviene alle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi per il diritto allo studio o che, comunque, commette atti che ne compromettono il regolare svolgimento, ivi comprese molestie anche verbali nei confronti degli addetti e degli altri utenti, è soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari, fatta salva ogni altra sanzione penale e civile:

a) richiamo;

b) sospensione dei benefici;

c) revoca dei benefici.

Art. 58.

Richiamo

1. Il richiamo consiste in una dichiarazione scritta di biasimo inflitta dal Direttore dell'azienda per il DSU per infrazioni lievi, con invito rivolto allo studente ad astenersi per il futuro da tali comportamenti.

Art. 59.

Sospensione

1. La sospensione dei benefici in godimento, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sessanta giorni, viene inflitta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito una altra volta nello stesso anno accademico il richiamo di cui all'articolo precedente.

2. La sospensione può essere inflitta anche parzialmente nell'ambito dei benefici in godimento allo studente.

Art. 60.

Revoca

1. La revoca dei benefici concernenti gli interventi a concorso è disposta nei casi di dolosa violazione degli obblighi di comportamento che abbiano procurato grave danno all'Amministrazione o a terzi.

2. La revoca viene altresì comminata nei casi in cui lo studente abbia commesso un'infrazione di cui all'articolo precedente, dopo aver subito durante lo stesso anno accademico un provvedimento di sospensione.

3. Nei casi di comportamento recidivo di particolare gravità, la revoca può essere disposta anche con effetti futuri per uno o più anni accademici successivi a quello durante il quale viene disposto il provvedimento.

Art. 61.

Sospensione cautelare

1. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, lo studente può essere sospeso dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento di cui al successivo articolo 62.

2. La sospensione cautelare è disposta dal Consiglio di amministrazione.

3. Lo studente che, successivamente, venga scagionato da ogni addebito ha diritto alla restituzione di quanto non erogato a titolo cautelare.

Capo III

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE INFRAZIONI

Art. 62.

Rilevazione delle infrazioni

1. Il Direttore dell'azienda, avuta comunque notizia di fatti che possono dar luogo ad uno dei provvedimenti indicati all'art. 57, invita lo studente a fornire chiarimenti sulla propria condotta, disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.

2. Sulla base degli accertamenti disposti, gli eventuali addebiti sono formalmente contestati allo studente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni.

3. Se in base agli ulteriori accertamenti effettuati a seguito delle deduzioni dello studente si rilevi esclusa l'esistenza dell'addebito, il Direttore dispone l'archiviazione degli atti.

4. In caso contrario, l'atto di contestazione è trasmesso al Consiglio di amministrazione con una relazione sull'istruttoria svolta e con le deduzioni dell'interessato.

Art. 63.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione e ritenga che la sanzione da irrogare sia il richiamo, provvede immediatamente alla restituzione degli atti al Direttore.

2. Negli altri casi il Presidente provvede alla nomina di un istruttore, scelto fra i membri del consiglio, dandone tempestivamente notizia all'interessato.

Art. 64.

Trattazione orale

1. Terminate le indagini, l'istruttore trasmette gli atti al Presidente per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

2. Il Presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato.

3. Lo studente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonché di far pervenire al Consiglio eventuali documenti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della stessa data.

Art. 65.

Diritto di difesa

1. Lo studente, durante ogni fase del procedimento successiva alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore.

Art. 66.

Deliberazione

1. Il Consiglio di amministrazione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi allo studente lo dichiara nella propria deliberazione.

2. Se invece gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, determina il provvedimento sanzionatorio facendone risultare la motivazione.

Art. 67.

Estinzione del procedimento

1. Il procedimento si estingue quando siano decorsi 30 giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione Toscana.

Firenze, 24 marzo 1992

CAPO DEL CONSIGLIO REGIONALE

CHITI

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 marzo 1992 ed è stato reso esecutivo dalla Commissione di controllo il 18 marzo 1992 con decisione n. 2577.

92R0521

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 4 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, «Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali» come modificata e integrata dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina le indennità consiliari, l'indennità di fine mandato ed il fondo mutualistico interno dei Consiglieri della regione Liguria».

Art. 3.

1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A ciascun consigliere regionale compete un'indennità lorda mensile pari al 65 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta a quella prevista dal comma 1, la seguente ulteriore percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge n. 1261/1965:

a) presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 33 per cento;

b) vice presidente della Giunta regionale: 23 per cento;

c) vice presidenti del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 20 per cento;

d) presidenti delle commissioni consiliari e segretari del Consiglio regionale: 13 per cento;

vice presidenti delle commissioni consiliari: 8 per cento».

Art. 4.

1. L'art. 3 è soppresso.

Art. 5.

1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Rimborsi spese

1. Ai consiglieri regionali compete il rimborso delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari previste dallo statuto e dal regolamento interno del Consiglio e delle Conferenze dei capigruppo consiliari, nelle seguenti percentuali della indennità di cui all'art. 2, comma 1, riferite alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede della Regione ovvero il luogo della seduta in caso di riunioni fuori della sede regionale:

a) per una distanza fino a 25 chilometri: 1,50 per cento;

b) per una distanza di oltre 25 fino a 80 chilometri: 1,75 per cento;

c) per una distanza di oltre 80 fino a 110 chilometri: 2,00 per cento;

d) per una distanza di oltre 110 chilometri: 2,25 per cento.

2. Le distanze di cui al comma 1 sono determinate sulla base del percorso ferroviario.

In caso di più presenze a riunioni tenute nello stesso giorno, il rimborso spetta una sola volta.

Il regolamento interno del Consiglio stabilisce le modalità di riduzione del rimborso in relazione ai tempi di presenza in Commissione ed in Consiglio.

3. Sono, altresì, a carico della regione le spese di viaggio in ferrovia per le sole tratte liguri sostenute dai consiglieri regionali debitamente documentate, ovvero, quando gli stessi non usufruiscano di autovettura di servizio, il quinto del prezzo, fissato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza dal comune di residenza alla sede regionale ovvero al luogo della seduta in caso di riunioni fuori della sede regionale.

4. Sono, inoltre, a carico della regione gli oneri connessi ai pedaggi relativi alle percorrenze di tratte autostradali comprese nel territorio della regione effettuate dai consiglieri regionali. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può stipulare con le società esercenti le tratte autostradali apposite convenzioni per il pagamento differito di tali pedaggi.

5. I rimborsi spese di cui ai commi 3 e 4 spettano anche ai consiglieri che partecipano a riunioni o manifestazioni su incarico o autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza».

Art. 6.

1. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Trasferte

1. Ai consiglieri regionali che per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato si recino in missione, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, fuori dal capoluogo di regione, spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto incluso l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo ed il vagone letto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo, fissato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore a otto ore, pari a quella prevista dalla legge dello Stato per i Magistrati aventi qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

2. Il consigliere può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'alloggio in albergo di prima categoria e per il vitto, nei limiti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4-bis e 4-ter della legge 28 febbraio 1990, n. 37. Le spese di alloggio e di vitto devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

In caso di rimborso delle spese di alloggio oppure di vitto oppure di entrambi, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi.

3. Lo stesso trattamento compete al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale.

4. Le indennità per missioni effettuate all'estero sono liquidate nelle misure stabilite, tempo per tempo, con decreto ministeriale emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

5. Quando a carico del bilancio regionale sono poste quote di partecipazione a convegni, congressi e simili comprendenti alloggio oppure vitto oppure entrambi, le indennità di missione spettanti ai consiglieri regionali partecipanti vengono ridotte, rispettivamente, di un terzo ovvero della metà ovvero di due terzi».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'art. 7 è così sostituito:

«3. Le indennità di cui all'art. 2 per il Presidente, i vice presidenti ed i segretari del Consiglio spettano fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data dell'elezione della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti e i vice presidenti di commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento».

Art. 8.

1. L'art. 13 è così sostituito:

«Art. 13.

Misura dell'indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni

anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilità per ogni biennio, o frazione di biennio superiore all'anno di mandato, fino ad un massimo complessivo di quindici mensilità.

2. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezion, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di quindici mensilità comprese nelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

3. L'attribuzione delle indennità di cui al comma 2 è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

4. Il consigliere regionale che abbia già esercitato il mandato per una legislatura e versati i contributi di cui all'art. 14, comma 2, può richiedere, all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta.

La richiesta deve essere motivata da necessità personali o familiari quali spese per ragioni sanitarie o per l'acquisto della prima casa e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato».

Art. 9.

1. L'art. 16 è così sostituito:

«Art. 16.

Istituzione del fondo mutualistico interno

1. È istituito presso il Consiglio regionale il «Fondo mutualistico dei consiglieri della regione Liguria» per la corresponsione di assegni mensili reversibili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme degli articoli successivi.

2. Il fondo ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al comma 1, sia nella forma diretta sia nella forma di reversibilità, sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità».

Art. 10.

1. L'art. 17, nel testo modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, è così sostituito:

«Art. 17.

Gestione del fondo

1. Il fondo è amministrato da un Consiglio di gestione composto dal Presidente del Consiglio regionale che lo presiede di diritto e da sei componenti:

a) quattro consiglieri regionali;

b) due consiglieri regionali cessati dall'incarico.

2. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti di cui al comma primo, secondo le modalità che saranno previste dal regolamento del fondo.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di gestione del fondo resta in vigore la composizione dell'attuale Consiglio di gestione.

3. Il fondo è alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso, dai frutti degli investimenti, da eventuali largizioni nonché dalle somme comunque introitate.

4. Il bilancio del fondo è allegato, come gestione speciale, al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale».

Art. 11.

1. L'art. 18 è così sostituito:

«Art. 18

Contributi obbligatori

1. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare».

2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennità fissa lorda prevista dall'art. 2, comma 1, e sono contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno».

Art. 12.

1. L'art. 19 è così sostituito:

«Art. 19.

Diritto all'assegno mensile

1. L'assegno mensile compete ai consiglieri che siano cessati dal mandato, purché lo abbiano esercitato per una legislatura, al compimento del sessantesimo anno di età sempreché gli stessi abbiano versato il contributo previsto dall'art. 18 per almeno sessanta mensilità.

2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma 1 può essere anticipata a partire dal 55° anno di età su richiesta del consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi anche volontari per almeno 120 mensilità. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno di età.

3. L'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, con il limite a 55 anni, per coloro che abbiano espletato il mandato di consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981».

Art. 13.

1. L'art. 20 è così sostituito:

«Art. 20.

Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali

1. Hanno diritto all'assegno mensile, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell'art. 23.

2. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale».

Art. 14.

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 21 e 22 le parole «di previdenza» sono soppresse.

Art. 15.

1. L'art. 23 è così sostituito:

«Art. 23.

Contributi volontari

1. Il consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura ed al quale siano stati trattenuti per almeno trenta mesi i contributi obbligatori ha la facoltà di versare al fondo entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'art. 19.

2. È inoltre concessa la facoltà di versare al fondo i contributi volontari per il raggiungimento delle 120 mensilità effettive di versamenti e conseguentemente ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'art. 19, comma 2, al consigliere che abbia esercitato il mandato per due legislature».

Art. 16.

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 24, 25 e 26 le parole «di previdenza» sono soppresse.

Art. 17.

1. L'art. 27, come modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, è così sostituito:

«Art. 27.

Misura dell'assegno mensile

1. L'ammontare mensile dell'assegno è determinato al 1° gennaio di ogni anno in base alla tabella «A» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all'art. 2, comma 1, prevista per la funzione di consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre dell'anno precedente.

2. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge l'ammontare mensile dell'assegno è determinato al 1° gennaio di ogni anno in base alla tabella «B» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sul sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge n. 1261/1965, alla data del 30 novembre dell'anno precedente.

3. Per le frazioni di anno l'assegno è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero.

4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per almeno sessanta mensilità l'assegno è diminuito dei dodicesimi corrispondenti, salva la facoltà del consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.»

Art. 18.

1. L'art. 28 è così sostituito:

«Art. 28.

Trattenuta mensile

1. L'assegno mensile è sottoposto, a favore del fondo, alla trattenuta del 20 per cento per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992 e del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1993.»

Art. 19.

1. Nel testo e nella rubrica dell'art. 29 le parole «di previdenza» sono soppresse.

Art. 20.

1. Nell'art. 30, comma 1, le parole «In caso di morte del titolare dell'assegno diretto, lo stesso viene riservato a favore:» sono sostituite con le seguenti: «In caso di morte del titolare dell'assegno diretto, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:».

Art. 21.

1. Nel testo e nella rubrica degli articoli 33, 34, 35 e 36 le parole «di previdenza» sono soppresse.

Art. 22.

1. Nell'art. 37, come modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, le parole «di previdenza» sono sostituite con le parole «mutualistico interno».

Art. 23.

1. La tabella «A» prevista dall'art. 27, comma 1, già modificata dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, è così sostituita:

«Tabella «A» (art. 27, comma 1)

Anni di contribuzione	sulla indennità mensile lorda
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15	60
16	61
17	62
18	63
19	64
20 ed oltre	65».

Art. 24.

1. La tabella «B» prevista dall'art. 27, come modificato dalla presente legge, è così determinata:

«Tabella «B» (art. 27, comma 2)

Anni di contribuzione	% sulla indennità mensile lorda
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15	60
16 ed oltre	63».

Art. 25.

1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992.

Art. 26.

1. Il titolo della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, è modificato nel seguente modo:

«Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali».

Art. 27.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 25 febbraio 1992

FERRERO

92R0522

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1992, n. 7.**Inquadramento personale regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6 del 25 marzo 1992.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSITO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I dipendenti regionali cui, in forza di formale atto di nomina esecutivo ai sensi di legge, conseguente a procedura selettiva concorsuale, siano stati conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge posti nella qualifica superiore, sono confermati nel corrispondente livello funzionale di fatto posseduto, anche in soprannumero, dalla data di inizio delle prestazioni della qualifica superiore.

2. Ai dipendenti regionali che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano partecipato a procedura selettiva risultando vincitori o idonei ed abbiano svolto o svolgano mansioni della qualifica superiore già riconosciuta con deliberazione di Giunta regionale esecutiva e che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarità del posto nella qualifica stessa, è attribuita la qualifica corrispondente a decorrere dalla data di inizio delle funzioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei Capitoli 20 e 200 dell'esercizio in corso che presentano la necessaria disponibilità. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 marzo 1992

FERRERO

92R0527

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 3.****Revisione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 39 del 17 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSITO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità socio sanitarie locali

La tabella «A» di cui all'articolo 4, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, è sostituita dalla tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 2.*Nomina commissari*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con propri decreti, su proposta dell'Assessore alla Sanità, un commissario per lo svolgimento dei compiti propedeutici alla gestione delle nuove USSL, per ciascuna delle 11 USSL. Le nomine devono ricadere su dipendenti di ruolo della regione Calabria con qualifica non inferiore a quella di dirigente ed in possesso del diploma di laurea.

2. I commissari di cui al comma 1 devono provvedere, in ordine ai seguenti adempimenti, preordinati al fine della gestione unificata da parte delle nuove USSL, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla nomina:

all'inventario dei beni mobili ed immobili;

alla ricognizione delle piante organiche del personale;

a) rendiconto unificato relativo ai risultati della gestione delle rispettive competenza territoriale;

alla formulazione della graduatoria provvisoria di cui al successivo art. 7,

e ad ogni altro adempimento idoneo a facilitare il passaggio della gestione dalle vecchie alle nuove USSL, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3.*Elezioni del comitato di garanti e nomina dell'amministratore straordinario*

1. Ai fini dell'elezione del comitato di garanti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, il numero degli elettori spettanti a ciascun Comune facente parte dell'ambito territoriale delle nuove Unità socio sanitarie locali.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, i Comuni nominano i propri rappresentanti.

3. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilirà la data dell'elezione del comitato di garanti a condizione che sia intervenuta la nomina di almeno i due terzi della totalità dei rappresentanti spettanti ai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Unità socio sanitaria locale.

4. Entro il termine di 10 giorni dall'esecutività della deliberazione della propria nomina, il comitato di garanti indicherà alla Giunta regionale almeno una terna di aspiranti alla carica di amministratore straordinario nel rispetto delle modalità previste dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

5. La Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, provvederà alla scelta dei nuovi amministratori straordinari nell'ambito dei nominativi indicati dal Comitato di garanti anche se il numero degli stessi, per dimissioni, rinuncia, nomina in altra Unità Socio Sanitaria Locale o altra causa, si ridurrà ad un numero inferiore a tre.

Art. 4.*I servizi dell'Unità socio sanitaria locale*

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, è così sostituito:

«Art. 5 — L'Unità socio sanitaria locale svolge le proprie funzioni comprendenti le attività di cui all'articolo della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, mediante i seguenti servizi amministrativi, sanitari e sociali, dotati di autonomia tecnico-funzionale:

1) igiene pubblica e ambientale, prevenzione delle malattie ed educazione sanitaria, sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina legale, dello sport e del tempo libero;

2) medicina di base, medicina specialistica e medicina dei servizi;

3) assistenza ospedaliera, tutela della salute mentale, tutela della salute degli anziani;

4) servizio farmaceutico;

5) servizio veterinario;

6) servizio sociale, tutela della salute dei portatori di handicaps, tossicodipendenze, interventi riabilitativi e di risocializzazione;

7) assistenza alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, servizi socio-riabilitativi dell'età evolutiva, medicina scolastica, assistenza alla famiglia;

8) servizio affari generali e legali, informazione ed elaborazione dati;

9) gestione del personale, formazione ed aggiornamento professionale;

10) economato e provveditorato;

11) servizi tecnici, gestione del patrimonio;

12) programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria.

È fatto divieto alle USSL di modificare o istituire un numero di servizi maggiore di quelli previsti nel comma precedente.

Per la nomina del responsabile del servizio n. 6 di cui alla presente legge si applicano i criteri previsti dall'art. 37 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5».

Art. 5.

Ufficio di direzione della Unità socio sanitaria locale

1. L'Ufficio di Direzione di ciascuna Unità socio sanitaria locale è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui all'articolo 4.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica di ciascuna Unità sanitaria locale è integrata *ope legis* del numero di posti di posizione funzionale apicale corrispondente al numero dei servizi di cui all'articolo 4.

3. A decorrere dalla data di nomina dei nuovi responsabili di servizio, secondo le procedure di cui all'articolo 7, l'attività di ciascuno di essi deve essere svolta a tempo pieno e non è cumulabile con altre funzioni o altri incarichi.

Art. 6.

I coordinatori dell'Ufficio di direzione

A decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 3, i componenti dell'Ufficio di direzione, ai quali, nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, viene conferito l'incarico, di coordinatore sanitario ed amministrativo, non possono cumulare l'incarico medesimo, che va svolto a tempo pieno, con altro incarico.

Art. 7.

Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile di servizio

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la copertura dei posti di responsabile di servizio di cui all'articolo 4 avviene, per ciascuna Unità socio sanitaria locale, mediante concorso interno per titoli da espletarsi entro sei mesi dall'insediamento delle nuove Unità socio sanitarie locali con l'osservanza delle procedure previste dal D.M. 30 gennaio 1982.

2. Al concorso sarà ammesso a partecipare il personale di posizione funzionale apicale che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande era in servizio di ruolo in ciascuna Unità socio sanitaria locale, purché in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982.

3. Al concorso è altresì ammesso a partecipare il personale sempre in posizione apicale in servizio di ruolo in altre Unità Socio Sanitarie Locali, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal bando. In questo caso la commissione giudicatrice formulerà una graduatoria separata degli idonei, i quali potranno essere dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria medesima, solo ove il numero degli idonei al concorso di cui al comma 2 sia inferiore al numero dei posti messi a concorso interno.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso interno di cui al presente articolo, il commissario formulerà, all'atto del suo insediamento, una graduatoria provvisoria interna per soli titoli, fra tutti i dipendenti delle Unità socio sanitarie locali accorpate che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino regolarmente incaricati della responsabilità dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

5. La graduatoria di cui al comma 4 individuerà, secondo l'ordine della stessa, i responsabili provvisori dei servizi con competenza sull'intero territorio delle nuove Unità socio sanitarie locali.

6. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire tutti i posti di responsabile dei servizi di cui all'art. 4 della presente legge, fino all'espletamento dei concorsi, i responsabili che risulteranno, in base alla graduatoria di cui al comma 4, incaricati provvisoriamente della direzione dei servizi 2, 8 e 10, assumeranno *ad interim* anche la responsabilità rispettivamente dei servizi 3, 9 ed 11.

7. La graduatoria interna provvisoria di cui al comma 4 sarà formulata con l'osservanza dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla vigente normativa concorsuale per la copertura dei posti di posizione funzionale apicale.

8. L'espletamento dell'incarico conferito mediante la suddetta graduatoria interna non può in alcun modo costituire titolo di preferenza o di precedenza in sede di espletamento dei concorsi di cui al comma 1.

9. Gli incarichi provvisori conferiti per applicazione della graduatoria interna predisposta dal commissario cessano di diritto all'atto della nomina dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1.

10. È abrogato l'articolo 24 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Art. 8.

La sede di ciascuna Unità socio sanitaria locale è indicato nell'allegato «A» della presente legge.

Art. 9.

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle parti tuttora vigenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 8 giugno 1990, n. 142, al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 141, e alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 18, 30 novembre 1981, n. 18, 17 dicembre 1981, n. 21, 27 agosto 1986, n. 38.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 13 aprile 1992

RHODIO

TABELLA A

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 1 - Sede Paola:

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papasidero, Praia a Mare, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 2 - Sede Castrovillari:

Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Civita, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 3 - Sede Rossano:

Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Boccigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Jonio, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Scala Coeli, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 4 - Sede Cosenza:

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domaniro, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Iappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo La Costa, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta, Zumpano.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 5 - Sede Crotone:

Belvedere Spinello, Caccuri, Carlizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Marcedusa, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Giovanni in Fiore, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 6 - Sede Lamezia Terme:

Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, San Mango D'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 7 - Sede Catanzaro:

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Contrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Magisano, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermi, Pentone, Petrizzi, Petronà, San Pietro Apostolo, Settingiano, San Sostene, San Vito sullo Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Jonio, San Floro, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Cricchi, Sorbo S. Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Valleflorita, Zagarise.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 8 - Sede Vibo Valentia:

Aequaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandri, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Jonadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace,

Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccagnopoli, Zambrone, Zungri.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 9 - Sede Locri:

Africo, Agnana Calabrá, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancalione, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Plati, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Illario dello Jonio, Siderno, Staiti, Stignano, Sulo.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 10 - Sede Palmi:

Anoia, Candidoni, Cosoleto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Galatro, Gillone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Propocopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova, Sappo Minulio, Varapodio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli.

Comuni appartenenti all'Unità socio sanitaria locale n. 11 - Sede Reggio Calabria:

Bagaladi, Bagnana Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, S. L. Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

92R0524

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1992, n. 4.

Modificazione della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8 - Indennità dei consiglieri.

Pubblicata nell'ediz. str. ord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 39 del 17 aprile 1992

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSITO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, dopo le parole: «ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta», sono aggiunte le parole: «, al Presidente della Commissione per il piano di sviluppo regionale».

2. Gli effetti decorrono dalla data di insediamento della commissione per il piano di sviluppo regionale dell'attuale legislatura.

Art. 2.

1. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 26.000.000, si fa fronte con i fondi stanziati sul Cap. 1001101, «Competenze per i membri del Consiglio regionale»; del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 13 aprile 1992

RHODIO

92R0525

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1992, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 7, 17 maggio 1984, n. 23 e 10 marzo 1989, n. 10, recanti norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Egli ha facoltà di attribuire una sola preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 13 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Accanto ad ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale sulla quale l'elettore ha facoltà di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni».

Art. 4.

1. Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono soppresse le parole: «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

Art. 5.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 55 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 18, sia in testa alla lista votata».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'art. 56 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita».

Art. 7.

1. I commi dal quarto all'ottavo dell'art. 56 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«La preferenza per un candidato compreso in liste di altri collegi è inefficace.

È, altresì, inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

Se l'elettore abbia espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista».

Art. 8.

1. L'art. 57 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito; tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato».

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una preferenza mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

La preferenza espressa in numeri è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente. In ogni caso due cifre scritte sulla stessa riga e non separate da alcun segno vanno intese come un'unica espressione di preferenza».

Art. 9.

1. Nel punto 1 del primo comma dell'art. 64 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, le parole: «il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi», sono sostituite dalle parole: «il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso».

Art. 10.

1. Nell'art. 65 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, le parole «dei voti contenuti» sono sostituite dalle parole «del voto contenuto».

Art. 11.

La tabella A allegata alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 11 marzo 1992

CABRAS

ALLEGATO A

(Omissis).

92R0513

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1992, n. 2.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1992, già autorizzato con la legge regionale 24 dicembre 1991, n. 40, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 1992.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 1992.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 marzo 1992

ANGELO CARLUCCI

LUI GIULIO DI CARRA

CABRAS

92R0514

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 3.

Proroga dei termini di cui all'art. 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, concernente: «Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 14 del 3 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il divieto di cui al settimo comma dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, è prorogato di due anni, e cioè sino a tutto il 1° luglio 1993, e comunque non oltre l'approvazione delle leggi istitutive dei singoli parchi e riserve naturali relative alle isole minori indicate nel precitato settimo comma dell'art. 26 suddetto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 31 marzo 1992

CABRAS

92R0515

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 4.

Disposizioni ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sul fondo per l'edilizia abitativa e disposizioni in materia di edilizia agevolata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 14 del 3 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

m.g.

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi alle provvidenze di cui alla presente legge i beneficiari di mutuo il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superi il limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni».

3. Il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Al contributo sono ammessi, entro il limite di mutuo stabilito dal CIPE ai sensi del punto 1) del penultimo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, coloro che stipulino mutui di durata di quindici anni, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione sul credito fondiario ed edilizio».

4. I punti 2) e 3) del primo comma dell'art. 8 sono soppressi.

Art. 2.

Incremento dei mutui concedibili per l'edilizia agevolata

1. I finanziamenti per gli interventi di edilizia agevolata da concedersi alle cooperative edilizie ai sensi del progetto biennale per gli anni 1988 e 1989 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono determinati tenendo conto di tutti i soci prenotati, compresi quelli di riserva, collocati nella graduatoria definitiva approvata, per le medesime cooperative edilizie, con decreto dell'assessore ai lavori pubblici n. 533/2 del 19 giugno 1991.

2. All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con l'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 31 marzo 1992

CABRAS

92R0516

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1992, n. 5.

Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 14 del 3 aprile 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 lettera a) dello statuto speciale della Sardegna, ad integrazione degli interventi statali di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi annuali a favore delle Università di Cagliari e di Sassari per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

2. Al tal fine la Giunta regionale approva con propria deliberazione, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la competente commissione consiliare, un programma di spesa triennale.

3. Il programma è predisposto dall'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su proposta delle Università di Cagliari e di Sassari, nel rispetto degli atti di programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed in armonia con la programmazione sanitaria regionale.

4. I contributi sono erogati entro il 31 dicembre di ogni anno alle Università di Cagliari e di Sassari, secondo la ripartizione indicata nel programma triennale di spesa, con decreto dell'assessore regionale dell'igiene e sanità.

5. Le università di Cagliari e di Sassari destinano i benefici di cui alla presente legge ai medici ammessi alle scuole di specializzazione delle rispettive facoltà di medicina e chirurgia, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che siano nati in Sardegna o vi risiedono da almeno sei anni, ovvero siano figli di emigrati sardi.

6. I benefici di cui alla presente legge sono incompatibili con il godimento di altre borse di studio concesse dallo stato, dalla regione o da altri enti pubblici.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1992, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 1, secondo comma, il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore dell'igiene e sanità, sentite le università.

Art. 3.

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente legge si rinvia al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successivi modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 1.548.000.000 per l'anno 1992, in L. 3.096.000.000 per l'anno 1993 ed in L. 4.644.000.000 per l'anno 1994.

2. Nel bilancio annuale 1992 e pluriennale 1992-1994 della Regione, nello stato della spesa dell'assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è istituito il seguente capitolo: «Contributi alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia».

1992 L. 1.548.000.000;

1993 L. 3.096.000.000;

1994 L. 4.644.000.000.

3. Alla suddetta spesa si fa fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Alla determinazione delle spese previste per gli anni successivi al 1994 si provvede con la legge di bilancio sulla base del programma triennale di spesa di cui all'art. 1 della presente legge.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul suddetto capitolo del bilancio della regione 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 31 marzo 1992

CABRAS

92R0517

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA

Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galvini, angolo via Gramsci

TERAMO

Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA

Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA

Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)

Libreria BAHONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)

Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4

AVELLINO

Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)

Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)

Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)

Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO

Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)

C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ

Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA

Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA

Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA

Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA

Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA

Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)

Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO

Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19

Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13

Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)

Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE

Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)

Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

AGENZIA 3A

Via Aureliana, 59

Libreria DEI CONGRESSI

Viale Civiltà del Lavoro, 124

Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

Cartolibreria ONORATI AUGUSTO

Via Raffaele Garofalo, 33

Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA

c/o Chiosco Pretura di Roma

Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)

Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)

Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini

Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)

Cartolibreria MANCINI DUILIO

Viale Trieste

VITERBO

Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari

Località Pietratre

LIGURIA

IMPERIA

Libreria ORLICH

Via Amendola, 25

LA SPEZIA

Libreria CENTRALE

Via Colli, 5

SAVONA

Libreria IL LEGGIO

Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)

Cartolibreria GHAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO

Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

Libreria QUERINIANA

Via Trieste, 13

COMO

Libreria NANI

Via Cairoli, 14

CREMONA

Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA

Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli S.n.c.

Corso Umberto I, 32

PAVIA

GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università

Libreria TICINUM

Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO

Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE

Libreria PIROLA

Via Albuzzi, 8

Libreria PONTIGGIA e C.

Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA

Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23

Libreria PROPERI

Corso Mazzini, 188

MACERATA

Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Corso della Repubblica, 11

PESARO

LA TECNOGRAFICA
di Maltoli Giuseppe

Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO

DIE M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia

Viale Elena, 1

ISERNIA

Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA

Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

Libreria BOFFI

Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

Casa Editrice ICAP

Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI

Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)

Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO

Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO

Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

SO CE DI S.r.l.

Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI

Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B

Libreria LATERZA e LAVIOSA

Via Crisauzio, 16

BRINDISI

Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)

Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA

Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE

Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)

IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO

Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)

Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO

Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO

Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI

MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO

Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA

Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

ENRICO ARLIA

Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO

Via F. Riso, 56/58

Libreria LA PAGLIA

Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.

Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)

Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA

Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO

Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74

Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3

Libreria FLACCOVIO S.F.

Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA

Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA

Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI

Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO

Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

Libreria MARZOCCHI
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO

Libreria SIGNORELLI
Corso Garibaldi, 9

LIVORNO

Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.

Corso Amedeo, 23/27

LUCCA

Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47

Libreria Prof.le SESTANTE

Via Montebello, 9

MASSA

GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA

Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 330.000		- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 180.000		- semestrale	L. 42.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 60.000		- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 42.000		- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 185.000		- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 100.000		- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 3 0 0 3 2 0 9 2 *

L. 2.400